COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI VILLADOSSOLA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE V28 - ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTO PRELIMINARE
DELIBERA COMUNALE del 24/09/2024 n° 34 RESA ESECUTIVA IL 30/09/2024

PROGETTO DEFINITIVO
DELIBERA COMUNALE del _____ n° _____ RESA ESECUTIVA IL _____

Progettazione:
FALCIOLA ING. FRANCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 249322

Visti:

Elaborato:

A

DATA: DICEMBRE 2024
Agg.:

Il Sindaco:

Il responsabile del procedimento

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLEGATA AL PROGETTO DEFINITIVO
Variante Parziale V28 ai sensi dell' ART. 17 comma 5
I N D I C E

A – PREMESSA 2

B – RELAZIONE 12

Modifiche previste dalla Variante Parziale V28: 13

Estratto Tavola 12A e 13A – "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità della utilizzazione urbanistica": 21

Estratto Piano di Zonizzazione Acustica Vigente: 25

Vincoli presenti sul territorio 29

Industrie a Rischio di Incidente Rilevante 34

Ortofoto con individuazione delle aree interessate da variante. 35

Documentazione fotografica. 40

Estratto Tavole urbanizzazioni 43

Verifica rispetto ai contenuti del c. 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77: 46

C- COERENZA RISPETTO AI PIANI SOVRAORDINATI 53

RAPPORTO CON P.T.R. 53

RAPPORTO CON P.P.R. 62

RAPPORTO CON P.A.I. 77

D- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 78

A – PREMESSA

Il Comune di Villadossola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n°7-8840 del 31 marzo 2003.
Con D.C.C. n°27 del 31.7.2003 è stata approvata una prima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V1":

- Piste ciclopedonali
- Insediamento commerciale (ex mensa SISMA)
- Parcheggio località Gaggio

Con D.C.C. n°6 del 30.3.2004 è stata approvata una seconda variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V2":

- Sito da bonificare ai sensi del D.L. 5.2.1997 n° 22
- Piano di Zona Legge 167/1962 decaduto
- Parcheggio loc. Castello
- Aree Artigianali
- Viabilità

Con D.C.C. n°44 del 30.4.2004 è stata approvata una terza variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V3":

- Sistemazione percorsi di pesca sportiva lungo il Torrente Ovesca
- Area comunale adibita a Protezione Civile – A.I.B.
- Con D.C.C. n°40 del 15.6.2005 è stata approvata una quarta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V4":
- Modifica N.T.A. destinazione d'uso area "Poscio"
- Trasferimento di volumetria da RU1 (lotto R-3) a zona C-23 con cambio di destinazione d'uso area Parcheggio e zona C-23
- Cambio di destinazione d'uso da Area Verde a zona B in via Valdrè
- Modifica destinazione d'uso silos da zona D1-4 ad Area di Interesse Comune
- Modifica N.T.A. destinazione d'uso area E1'
- Modifica N.T.A. modalità di intervento Zona D4

Con D.C.C. n°40 del 15.6.2005 è stata approvata una quarta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V4":

- Modifica N.T.A. destinazione d'uso area "Poscio"
- Trasferimento di volumetria da RU1 (lotto R-3) a zona C-23 con cambio di destinazione d'uso area Parcheggio e zona C-23
- Cambio di destinazione d'uso da Area Verde a zona B in via Valdrè
- Modifica destinazione d'uso silos da zona D1-4 ad Area di Interesse Comune
- Modifica N.T.A. destinazione d'uso area E1'
- Modifica N.T.A. modalità di intervento Zona D4

Con D.C.C. n°23 del 12.4.2006 è stata approvata una quinta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V5":

- Modifica N.T.A. zona "E1-1"
- Cambio di destinazione d'uso da "E1" a "E1-1" a Nord su asse Villadossola-Domodossola
- Cambio di destinazione d'uso da "area verde" a "zona B" a Nord nei pressi di via Pisacane

Con D.C.C. n°48 del 31.08.2006 è stata approvata una sesta variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V6":

- Modifica N.T.A. zona "E1-1"
- Modifica N.T.A. edifici esistenti costituenti volume
- Cambio di destinazione d'uso da "NI-20" a "zona B" in via Brigate Partigiane
- Cambio di destinazione d'uso da "zona B" e area "CA-29" ad area "CD-15" in via Sempione
- Cambio di destinazione d'uso da strada esistente ad area "CDA-3" in viale Liguria
- Modifica destinazione d'uso silos da Area di Interesse Comune ad zona "D1-4" nello stabilimento Vinavil
- Modifica N.T.A. aree "D3-5"
- Cambio di destinazione d'uso da "C45" a "zona B" in via Rovaccio
- Cambio di destinazione d'uso da "area verde" a "D3-5" in zona Carburo
- Modifica N.T.A. aree "D2-7"
- Cambio di destinazione d'uso da zona "E1" a "area verde" in loc. Lancone
- Cambio di destinazione d'uso da zona "CD4" a "area di interesse comune" in loc. ex cinema

Con D.C.C. n°73 del 27.11.2006 è stata approvata una settima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V7":

- Cambio di destinazione d'uso da area di rispetto "E1-1" ad area "CD-14" in località "Laghetto"
- Inserimento strada accesso alla cava in località Pianasca
- Stralcio strada di collegamento tra Piazza Valle d'Aosta e Via Cardezza
- Rettifica viaria di Via Rigoletto e collegamento Villa Sud
- Modifica N.T.A. aree "CD"

Con D.G.R. n°28-9695 del 30.09.2008 è stata approvata una ottava variante ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V8":

- Cambio di destinazione d'uso da area agricola ad elevata produttività "E1" ad area "AS" Impianti di interesse generale per i trasporti in località Brughera

Con D.C.C. n°35 del 28.05.2007 è stata approvata una nona variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V9":

- Cambio di destinazione d'uso da zona B "tessuti edilizi saturi" a zona di interesse comune per la realizzazione di nuova autorimessa ad uso Club Alpino Italiano
- Inserimento di nuova strada a servizio della località Mongiardino
- Modifica delle N.T.A. di integrazione ed aggiornamento al nuovo regolamento edilizio comunale conforme al regolamento tipo regionale

- Aggiornamento cartografico rispetto all'arretramento della fascia di rispetto cimiteriale in area P.I.P.

Con D.C.C. n°48 del 09.08.2007 è stata approvata una decima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V10":

- Inserimento strada accesso ai fondi limitrofi e alla cava in località Pianasca
- Cambio di destinazione d'uso da zona "NA-4" a Parcheggio pubblico in località Noga
- Cambio di destinazione d'uso da zona per impianti urbani e tessuti edilizi saturi ad area per insediamenti commerciali, direzionali e turistico ricettivi in via Vittoni
- Rettifica cartografica pista ciclabile

Con D.C.C. n°5 del 12.02.2008 è stata approvata una undicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V11":

- Stralcio strada accesso alla cava in località Pianasca
- Rettifica viaria di Via Rigoletto e collegamento Villa Sud
- Modifica N.T.A. RU1 – CD2 – CD3

Con D.C.C. n°57 del 03.11.2009 è stata approvata una dodicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V12":

- Cambio di destinazione d'uso da zona "ERC-2" a zona "B" in via Ferriere
- Cambio di destinazione d'uso da area di "interesse comune" a "NI6" e zona "B" e cambio di destinazione d'uso da viabilità in progetto a zona "B" tra via Cardezza e piazza Valle d'Aosta
- Rettifica cartografica viabilità piste ciclabili
- Rettifica cartografica viabilità S.S. 33 del Sempione
- Rettifica cartografica da area "E-1" a strada esistente in via Buera
- Aggiornamento cartografico con l'inserimento della viabilità esistente nell'area "ex Fomas" e dell'area "P.I.P. – S.A.I.A."
- Introduzione nelle N.T.A. dell'arco temporale di validità dell'autorizzazione alla coltivazione di cava "Pedemonte"

Con D.C.C. n°60 del 28.10.2010 è stata approvata una tredicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V13":

- Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CDA-3" ed in parte zona "CD-1" a zona "B" in viale Liguria
- Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CD-1" e zona "Parcheggio in progetto" ad in parte area "NI-24" e in parte "NI-25" nel quartiere Villa Sud
- Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "NI-4" ad in parte zona "E1-1"ed in parte "Parcheggio in progetto" e contestuale modifica perimetrazione P.E.E.P. nel quartiere Villa Sud
- Perimetrazione nuovo P.E.E.P. nella nuova area "NI-24" e contestuale modifica N.T.A. art. 3.2.6. punto 4) - Aree di nuovo insediamento "NI"
- Frazionamento area "D3-5" in area "D3-5" e "D3-11" e contestuale modifica perimetrazione P.I.P.
- Aggiornamento cartografico fascia di rispetto cimiteriale
- Modifica N.T.A. art. 3.2.2. punto 5) - Tessuti edilizi saturi "B"

Con D.C.C. n°32 del 29.09.2011 è stata approvata una quattordicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V14":

- Cambio di destinazione d'uso da zona "E1-1" e "B" a "D2-1" e da zona "E1-1" a "B" nel sito di bonifica "ex Ruga"
- Modifica N.T.A. artt. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. e 3.2.6.
- Trasferimento di volumetria da CA-7 a zona C-50

Con D.C.C. n°2 del 30.01.2012 è stata approvata una quindicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V15":

- Cambio di destinazione d'uso da zona "B" a parcheggio pubblico in progetto in località Piaggio

Con D.C.C. n°6 del 08.03.2012 è stata approvata una sedicesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V16":

- Modifica N.T.A. artt. 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. e 3.2.6.
- Modifica N.T.A. artt. 3.4.1.
- Modifica N.T.A. artt. 3.5.6.

Con D.C.C. n°6 del 08.03.2012 è stata approvata una diciassettesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V17":

- Cambio di destinazione d'uso da zona "verde ed attrezzature sportive" a "D3-10" e da zona "E1" a zona "verde ed attrezzature sportive" in via Felino Poscio

Con D.C.C. n°2 del 7.04.2015 è stata approvata una variante strutturale ai sensi dalla L.R. 1/2007 e dal Regolamento Regionale recante "Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'art. 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito nell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n.1" approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n.2/R, finalizzato all'adeguamento al R.I.R., tale variante è stata denominata "V18".

Con D.C.C. n°7 del 11.02.2013 è stata approvata una diciannovesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V19":

- Cambio di destinazione d'uso da zona "E1-1" a "B" in via Toce
- Cambio di destinazione d'uso da zona "D4" a "B" nell'area denominata ex-Fomas
- Modifica N.T.A. art. 3.3.1. punto 5 bis) – Aree con impianti industriali esistenti che si confermano "D1" nell'area denominata Poscio

Con D.C.C. n°34 del 04.07.2013 è stata approvata una ventesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V20":

- Stralcio di parte della perimetrazione area PEEP

Con D.C.C. n°74 del 28.11.2013 è stata approvata una ventesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V21":

- Specificazione normativa all'art. 3.3.3. delle N.T.A.

Con D.C.C. n°36 del 27.07.2016 è stata approvata una ventiduesima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V22":

- Cambio di destinazione d'uso da zona "parcheggio in progetto" in zona "C-9"
- Cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-63"
- Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "D1-7" in zona "B"
- Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "C-47" in zona "B"
- Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "CA-6" in zona "B"
- Cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-66"
- Cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-64" – Cambio di destinazione d'uso da zona "B" in zona "C-65"
- Cambio di destinazione d'uso da in parte zona "NI4", in parte zona "parcheggio pubblico in progetto" ed in parte zona "strada in progetto" a zona "E1-1" nel quartiere Villa Sud con eliminazione della modalità di intervento tramite P.E.E.P.
- Stralcio strada di variante agli abitati di Villadossola (vecchia) e Noga della S.P. n° 67
- Stralcio di parte della perimetrazione area nuovo P.E.E.P. nella zona "NI24" nel quartiere Villa Sud.
- Specificazione normativa all'art. 3.3.3. delle N.T.A.
- Modifica normativa all'art. 3.2.3. delle N.T.A.

Con D.C.C. n. 23 del 22.07.2019 è stata approvata una variante ai sensi dell'art- 17 c. 12: Riqualificazione della viabilità con recupero dell'area urbana della chiesa del Piaggio - Modificazioni che non costituiscono variante al P.R.G.C. ex art. 17 comma 12 l.r. 56/77 e smi.

Nel 2016 (Atto di indirizzo – DGM n. del 13.6.2016) aveva avviato la procedura per la redazione di una variante strutturale siglata "V23"; l'iter di tale variante è stato sospeso nella fase di esame della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare da parte dei competenti organi comunali (variante di carattere geologico, non prevedeva comunque modifiche ai dati quantitativi del piano)

Con D.C.C. n°4 del 01.02.2021 è stata approvata una ventiquattresima variante parziale ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V24":
alcuni stralci di aree di completamento/nuovo insediamento residenziale;

- la nuova previsione di aree di completamento/nuovo insediamento residenziale, contigue o interne a centri e nuclei abitati, dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, ritenute altresì compatibili o complementari rispetto alle destinazioni d'uso degli ambiti in cui vengono inserite;
- lo stralcio di aree a standards e la contestuale individuazione di nuova area a standard (parcheggio) in altra localizzazione, nel rispetto dei parametri fissati dal 5° comma dell'art. 17 della L.r. 56/77 s.m.i.;
- il riodino di usi artigianali e commerciali attraverso specifiche modifiche normative riferite a singole aree individuate puntualmente in cartografia.

Con Provvedimento Finale SUAP prot. 4549 del 13.10.2022 veniva approvata la variante semplificata ex art. 17 bis della L. R. 56/77 e s.m.i., denominata "V25", per ampliamento di attività artigianale, con verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. ex L.R. 40/98 e D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pratica SUAP 970/2021 – richiedente: Marini Quarries Group Comune di Villadossola – tale variante riguarda un ambito territoriale (Tav. P2D – Villa Est) non ricadente nelle tavole grafiche di zonizzazione oggetto della presente variante.

Con D.C.C. n°4 del 06.02.2023 è stata approvata la ventiseiesima variante parziale ai sensi del 5 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., tale variante è stata denominata "V26" i quali obiettivi sono sintetizzati come segue:

- previsione di un nuovo parcheggio pubblico in loc. Boschetto
- stralcio di un parcheggio pubblico di nuova previsione in Via Pisacane
- la nuova previsione di un'area di completamento in loc. Noga
- stralcio di tratto viario di nuova previsione in zona PEEP
- stralcio di tratto viario di nuova previsione in zona Via Pisacane
- modifica normativa all'art. 3.3.3. (aree produttive) con lo stralcio di una prescrizione particolare per l'area "D3-5"
- modifica normativa all'art. 3.1.1. ai fini di una precisazione in ordine al metodo di calcolo dello standard
- altre lievi modifiche normative finalizzate alla disciplina delle previsioni della variante stessa (artt. 3.2.4, 3.2.6, 5.3.1);

E' in corso di redazione la Variante Strutturale n. V27 relativa alle aree dello scalo Ferroviario Domo 2 ricadenti nel comune di Villadossola.

In previsione della necessità di incrementare la quantità di aree a standard pubblico ad uso parcheggio e in risposta a due istanze pervenute all'amministrazione Comunale di Villadossola, si pone la necessità di provvedere ad una **Variante Parziale al PRGC vigente, denominata V28.**

Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione Comunale ha conferito al sottoscritto Falciola Ing. Franco, dello Studio Tecnico Falciola ed al Dott. Geol Marco Cattin per la parte geologica, incarico per redigere una variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 L. R. 56/77, denominata **Variante parziale V28**

Si è quindi predisposto il presente **progetto preliminare di variante**, i cui contenuti sono puntualmente descritti nella relazione seguente, oltre alla verifica dei parametri per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Si riporta per completezza di trattazione l'estratto normativo della Legge 56/77 e s.m. e i.

Si riporta per completezza di trattazione l'estratto normativo della Legge 56/77 e s.m. e i.

Art. 17

(Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.
3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:
a) interessano l'intero territorio comunale;
b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.
4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.
5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante Strutturale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei edificati abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante Strutturale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.
7. La deliberazione di adozione della variante Strutturale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come Strutturale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e

alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come Strutturale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovra comunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

12. Non costituiscono varianti del PRG:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;

h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima é trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

14. Qualora la variante Strutturale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Il Progetto Preliminare di variante parziale V28 è stato adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 34 del 30.09.2024.

Successivamente la Delibera, con tutti gli atti relativi, è stata depositata ai sensi delle leggi vigenti in libera visione presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, con avviso per estratto all'Albo Pretorio ed è stata inviata alla Provincia del Verbano Cusio Ossola con prot. 11111 del 11.10.2024.

Nel termine utile di presentazione delle osservazioni non sono pervenute osservazioni al Progetto Preliminare ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i..

La Provincia del VCO si è espressa con DD n. 2261 del 22.10.2024 deliberando come segue:

(…) "in base alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni, delibera:

1. *di pronunciarsi positivamente in merito alle condizioni di classificazione come parziale (art. 17, comma 5) della variante V28 al PRG del Comune di Villadossola, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30.09.2024, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati di competenza provinciale o di altri enti di cui questa amministrazione abbia conoscenza;*
2. *di formulare le indicazioni a titolo collaborativo contenute nella Scheda istruttoria predisposta dal Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica, parte integrante e sostanziale del presente atto;*
3. *di trasmettere al Comune di Villadossola copia del presente atto per i successivi provvedimenti di competenza;*
4. *di dichiarare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, dello Statuto, il presente atto immediatamente eseguibile. "*

Sono inoltre pervenuti i seguenti contributi nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS:

- Contributo ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est Pratica K13_2024_02136 (protocollo Comunale 00012047 del 31/10/2024).
- Contributo ASL VCO – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene e Sanità Pubblica Prot. 72953/24/SISP dell'11/11/2024 (protocollo Comunale 00012379 del 11/11/2024)

Si è quindi predisposto il presente progetto definitivo di variante, i cui contenuti sono puntualmente descritti nella relazione seguente, oltre alla verifica dei parametri per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

B – RELAZIONE

La presente variante art. 17 comma 5 è costituita dai seguenti elaborati:

** Elaborato **A**: Relazione illustrativa

** Elaborato **B**: Norme tecniche di attuazione

** Elaborato **C**: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovra comunali

** Elaborato **D**: Tabella di verifica parametri c. 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

****Tavola P2.D: ZONIZZAZIONE – VILLA NORD Proposta Variante V28** - scala 1:2000

****Tavola P2.D: ZONIZZAZIONE – VILLA EST Proposta Variante V28** - scala 1:2000

****Tavola P2.D: ZONIZZAZIONE – VILLA EST Proposta Variante V28** - scala 1:2000

** Elaborato **GEO**: Relazione Geologica e relazione geologico – tecnica a firma del Dott. Geol. Marco Cattin dello Studio Geologico Associato Bossalini & Cattin

** Elaborato **ACU**: Relazione di compatibilità acustica delle aree previste con la variante e il Piano di zonizzazione Acustica vigente a firma del Dott. Geol. Marco Cattin dello Studio Geologico Associato Bossalini & Cattin

Modifiche previste dalla Variante Parziale V28:

Le modifiche previste dalla presente variante parziale, a seguito delle necessità dell'Amministrazione Comunale e delle istanze pervenute, sono le seguenti:

1. **Nuovi Parcheggi pubblici e nuovo tratto di viabilità "Ex Stabilimento Sisma"** (Via Sempione): a seguito della dismissione e parziale demolizione dello stabilimento Ex sisma si procede all'inserimento di due aree a pubblico standard, una parcheggio lungo la via Sempione in proseguimento alla Via Valdrè (di superficie pari a 5275 mq), un altro piccolo parcheggio dalla Via Sempione in Via Boldrini (di superficie pari a 325 mq), servito da un nuovo tratto di viabilità volto a collegare Via Boldrini a Via Don Giovanni Minzoni. Si prevede quindi la modifica di una parte delle aree attualmente individuate come "D1 – Aree con impianti industriale esistenti che si confermano" ai sensi dell'art. 3.3.1 della N.T.A. vigenti, all'interno delle aree di cui all'*art. 3.1.3 Aree per la viabilità ed all'art. 3.1.4 – Aree per parcheggi pubblici.*

2. ***Nuovo parcheggio a servizio del cimitero*** (Loc. Noga): al fine di migliorare l'accessibilità e la presenza di aree di sosta sia per i residenti in Via Oberdan che per chi si reca al cimitero in Loc. Noga, si prevede l'inserimento di un parcheggio di circa 100 mq (sei posti auto) da porre in previsione della demolizione di un edificio fatiscente ed in stato di degrado posto alla fine di via Oberdan, l'area è individuata dal PRGC come agricola art. *3.5.1 - E1 – Terreni ad elevata produttività,* si prevede l'individuazione all'interno delle aree di cui *all'art. 3.1.4 – Aree per parcheggi pubblici*

3. **Area di Completamento C50** (Via Pedemonte): con riferimento all'area di proprietà individuata all'interno delle aree di cui all'*art. 3.2.4 – C – Aree di completamento,* essendo cessato l'interesse edificatorio, si prevede lo stralcio della porzione posta all'interno dell'area individuata come C50 e la sua conversione in *3.2.2 – B – Tessuti edilizi saturi*, la superficie da stralciare è di circa 320 mq.

4. **Istanza Corpo Volontari del soccorso** (Via Fonderia): l'istanza è volta alla realizzazione, all'interno di parte del fabbricato esistente di proprietà, individuato dal PRGC come art. 3.3.4 – D4 – Aree di riordino da attrezzare, di un polo di emergenza AIB e soccorso Alpino, al fine di creare spazi maggiormente funzionali per le attività svolte dai volontari. Al fine di recuperare l'edificio esistente si provvede all'inserimento in cartografia dell'individuazione di un perimetro per un'area individuata come "D4*", finalizzato a definire una modifica normativa specifica all'interno del suddetto articolo 3.3.4, che preveda, unicamente per l'immobile censito al F. 54 mappale 29, la possibilità di una destinazione a "servizi sociali per la collettività" e l'individuazione di una SUL potenziale utile a realizzare i locali e servizio dei volontari.

5. **Ampliamento strada esistente** (Loc. Gaggio): al fine di provvedere all'ampliamento ed alla messa in sicurezza della viabilità esistente in Loc. Gaggio si prevede un ampliamento

di circa 1 metro per una lunghezza di 20 in un tratto di strada attualmente individuato come in *3.2.2 – B – Tessuti edilizi saturi.*

Per l'istanza del Corpo Volontari del soccorso la Variante prevede l'inserimento all'interno delle N.T.A. di una norma ad hoc, non verranno apportate modifiche normative. Si rimanda quindi alla lettura dell'elaborato B riportante le NTA oggetto di modifica (art. 3.3.4) e tutti gli altri articoli che riguardano aree in variante, a scopo illustrativo.

Si riportano alcuni estratti fuori scala delle Tavole P2.D, demandando alla lettura degli elaborati allegati alla presente variante per la versione in scala 1: 2000, completa di legenda.

Sulle tavole del P.R.G.C. vigente le aree in variante vengono individuate con un perimetro rosso.

Tutti gli stralci cartografici, coerentemente al P.R.G.C. vigente, sono estratti con la seguente rotazione rispetto al nord geografico:

1. Nuovi Parcheggi pubblici e nuovo tratto di viabilità “Ex Stabilimento Sisma” (Via Sempione):

Estratto Tav. P2.D “ZONIZZAZIONE – VILLA OVEST” Vigente con indicazione del perimetro dell’area in Variante in rosso.

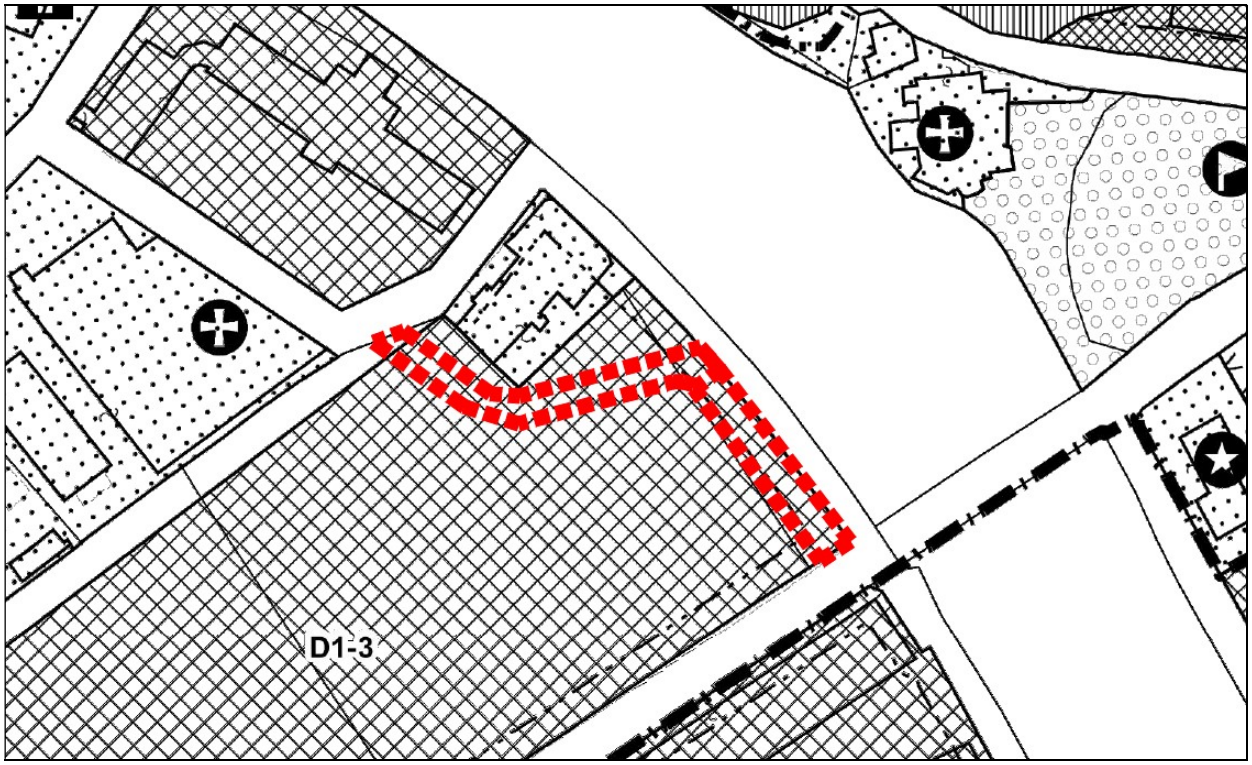

Estratto Tav. P2.D “ZONIZZAZIONE – VILLA OVEST” Con l’individuazione del parcheggio e della viabilità oggetto di variante

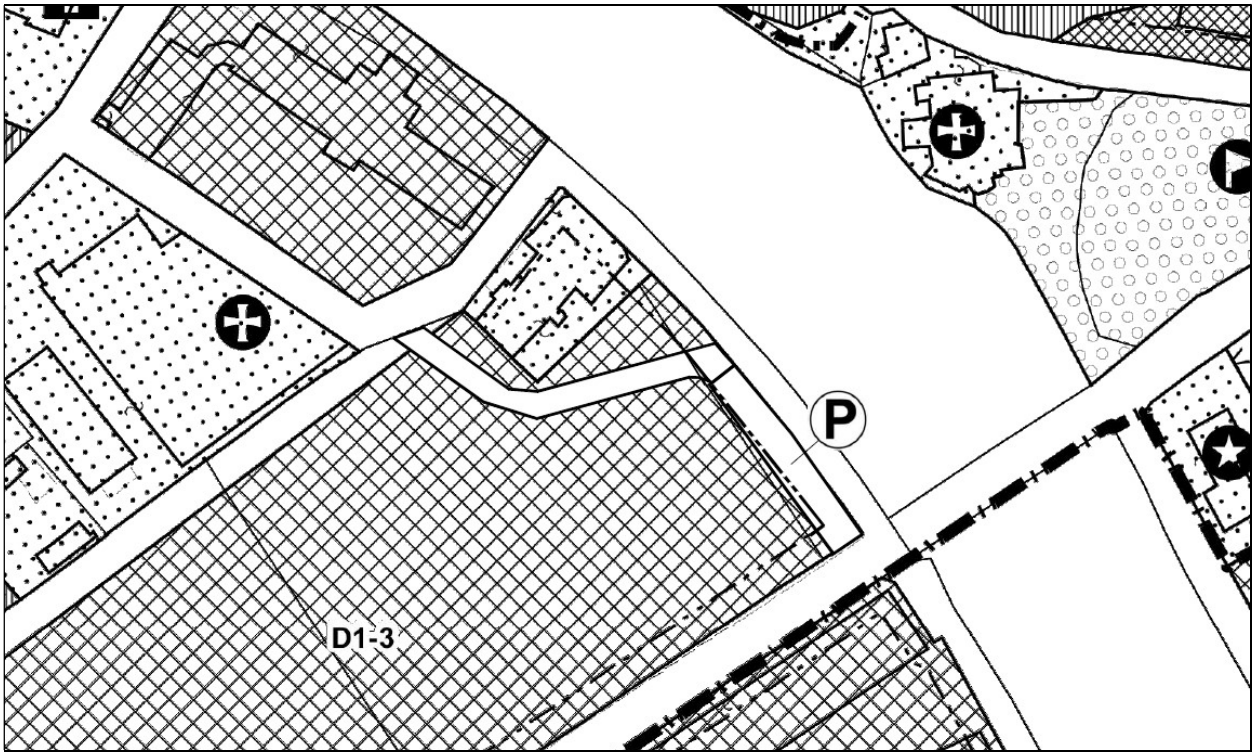

Estratto Tav. P2.D "ZONIZZAZIONE – VILLA EST" Vigente con indicazione del perimetro dell'area in Variante in rosso.

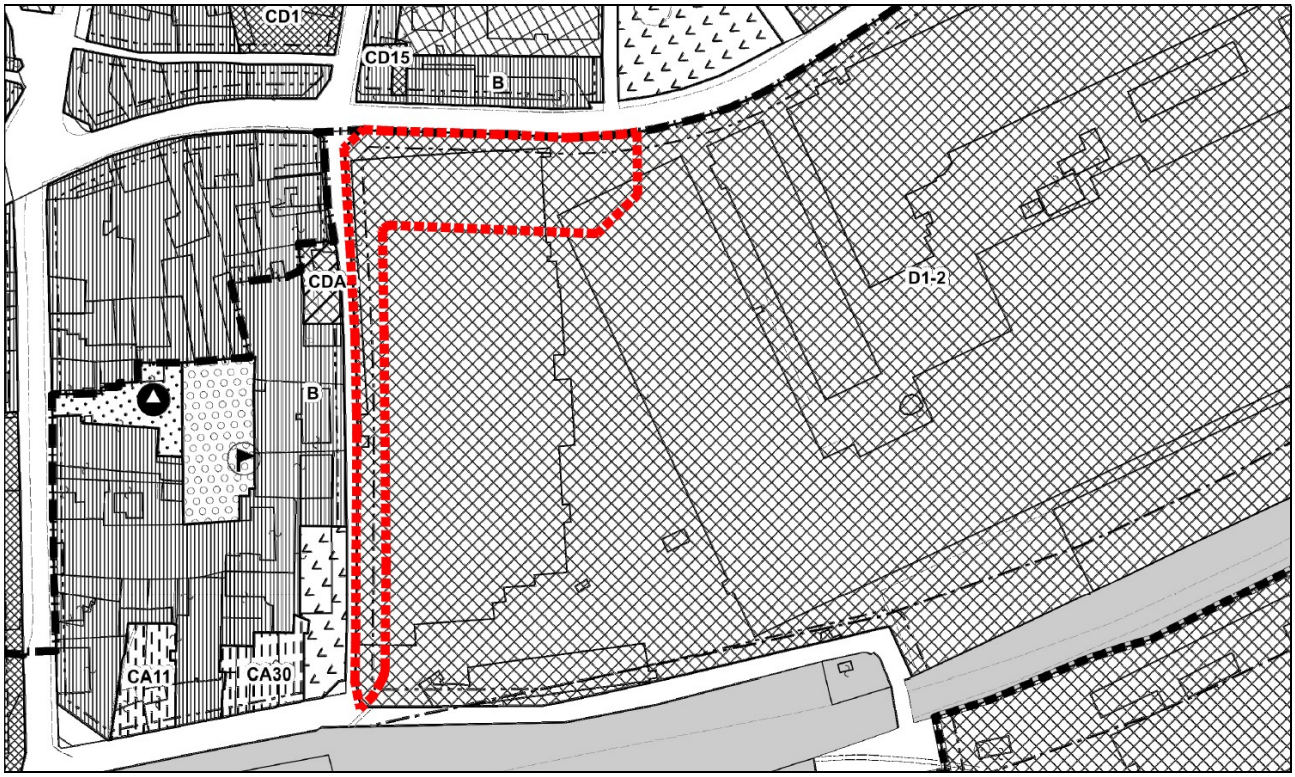

Estratto Tav. P2.D "ZONIZZAZIONE – VILLA EST" Con l'individuazione del parcheggio oggetto di variante

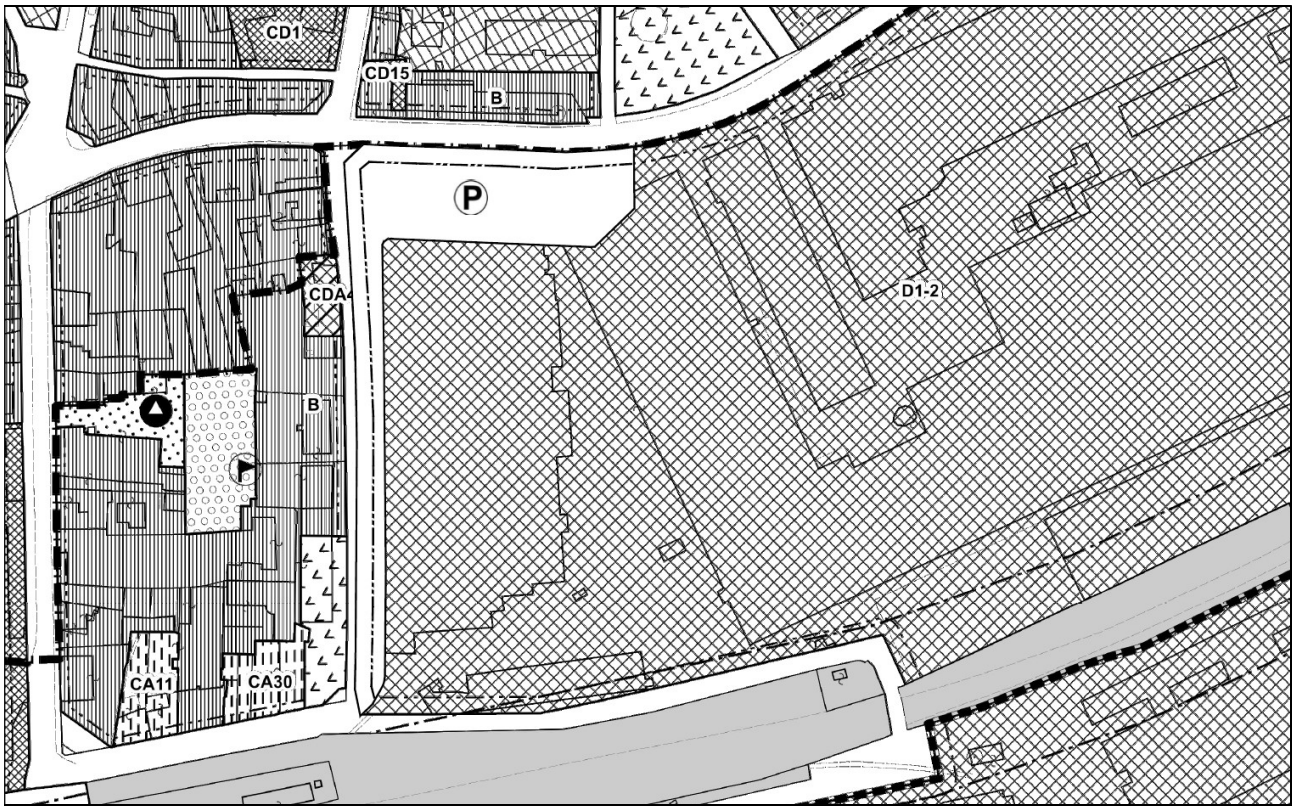

2. Nuovo parcheggio a servizio del cimitero (Loc. Noga):

Estratto Tav. P2.D "ZONIZZAZIONE – VILLA OVEST" Vigente con indicazione del perimetro dell'area in Variante in rosso.

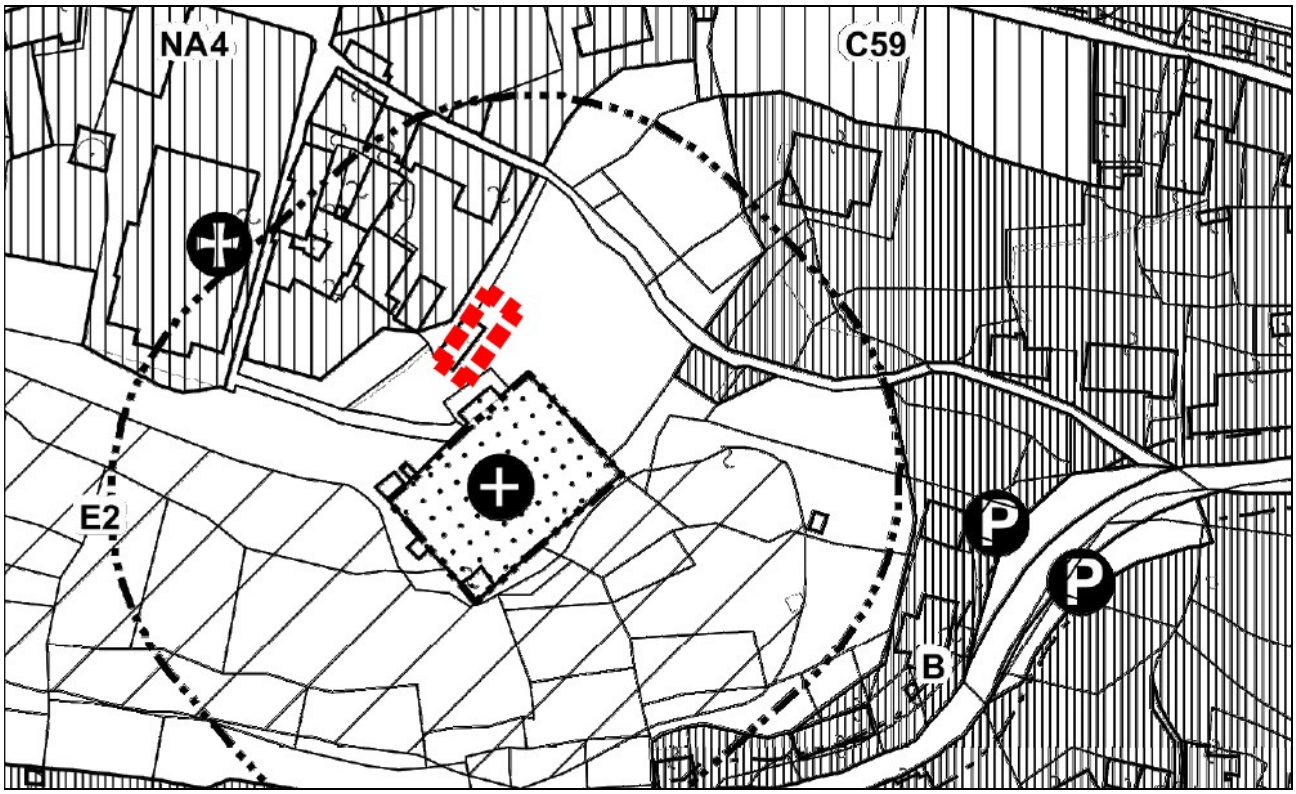

Estratto Tav. P2.D "ZONIZZAZIONE – VILLA OVEST" Vigente con indicazione del perimetro dell'area in Variante in rosso.

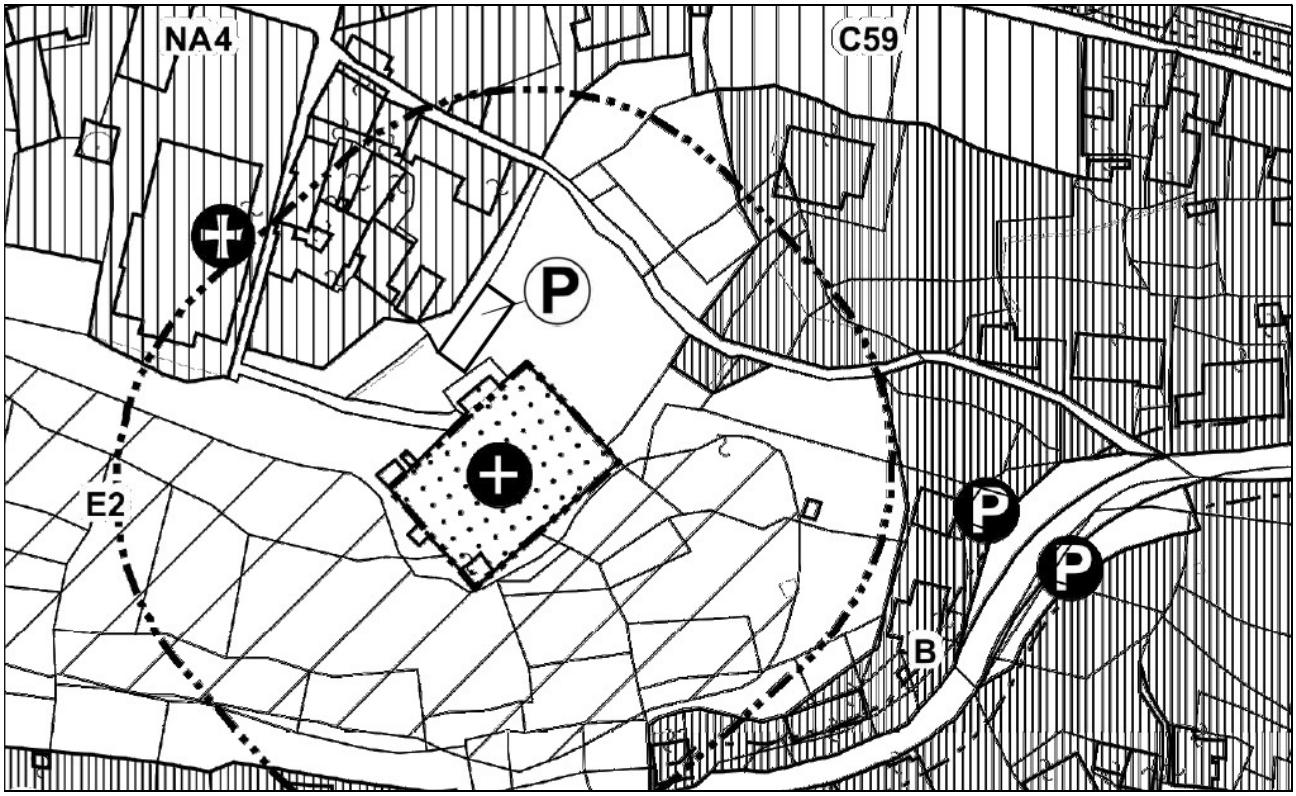

3. Area di Completamento C50 (Via Pedemonte):

Estratto Tav. P2.D "ZONIZZAZIONE – VILLA SUD" Vigente con indicazione del perimetro dell'area in Variante in rosso.

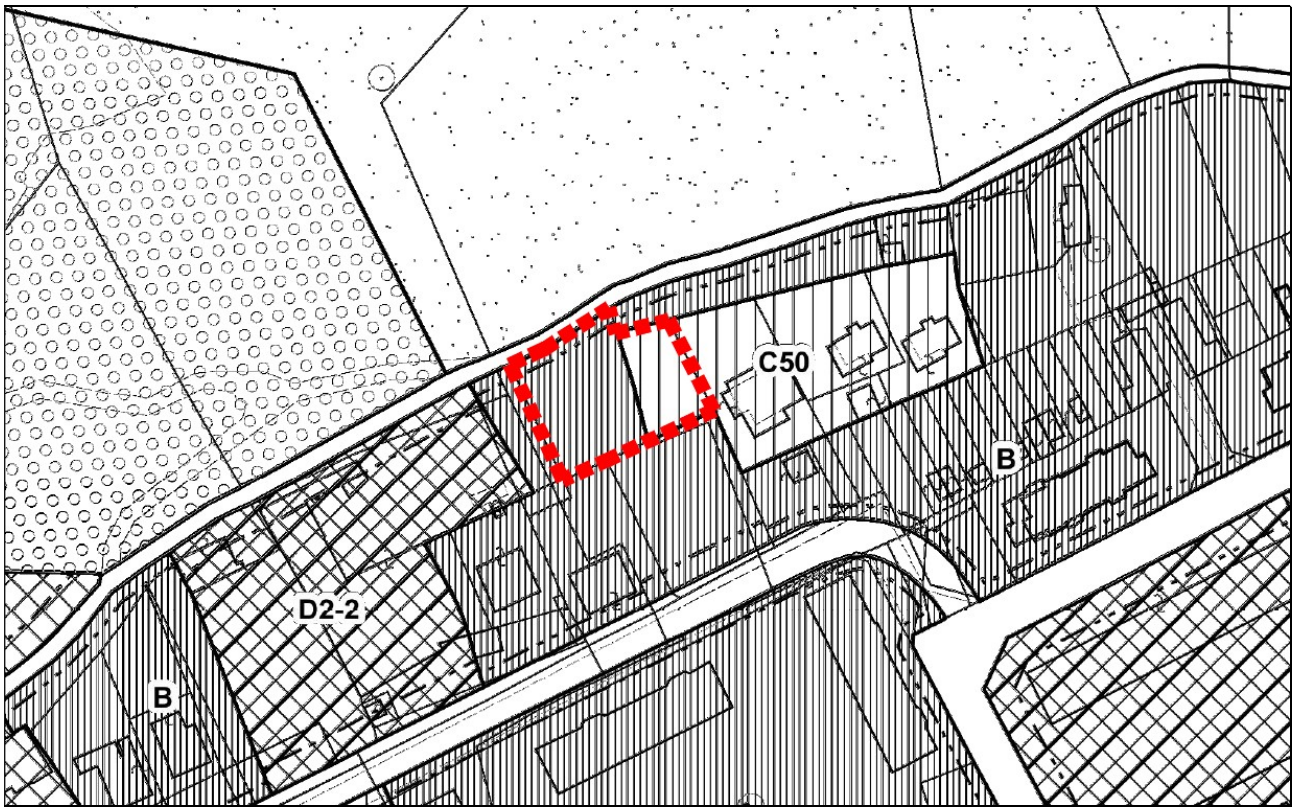

Estratto Tav. P2.D "ZONIZZAZIONE – VILLA SUD" con la modifica relativa allo stralcio di parte dell'area di completamento C50

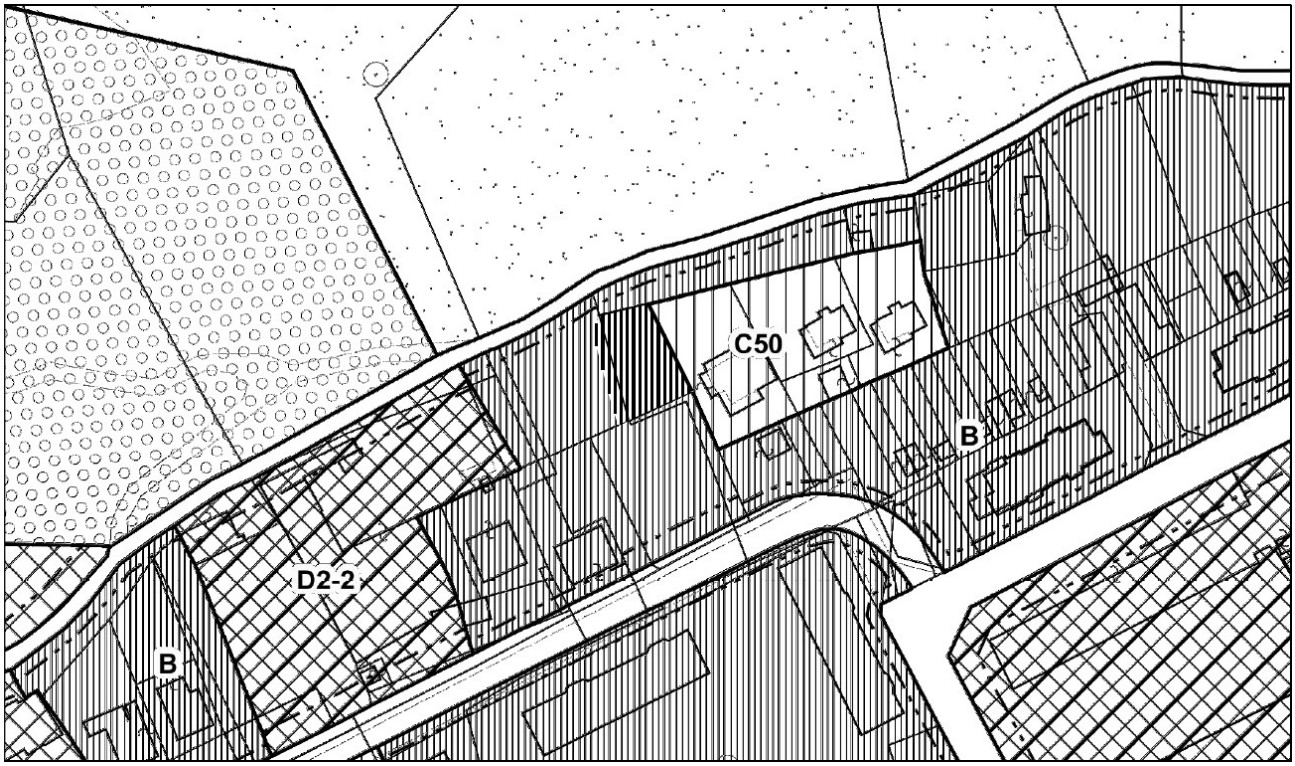

4. Istanza Corpo Volontari del soccorso (Via Fonderia):

Estratto Tav. P2.D "ZONIZZAZIONE – VILLA SUD" Vigente con indicazione del perimetro dell'area in Variante denominata D4 in rosso.

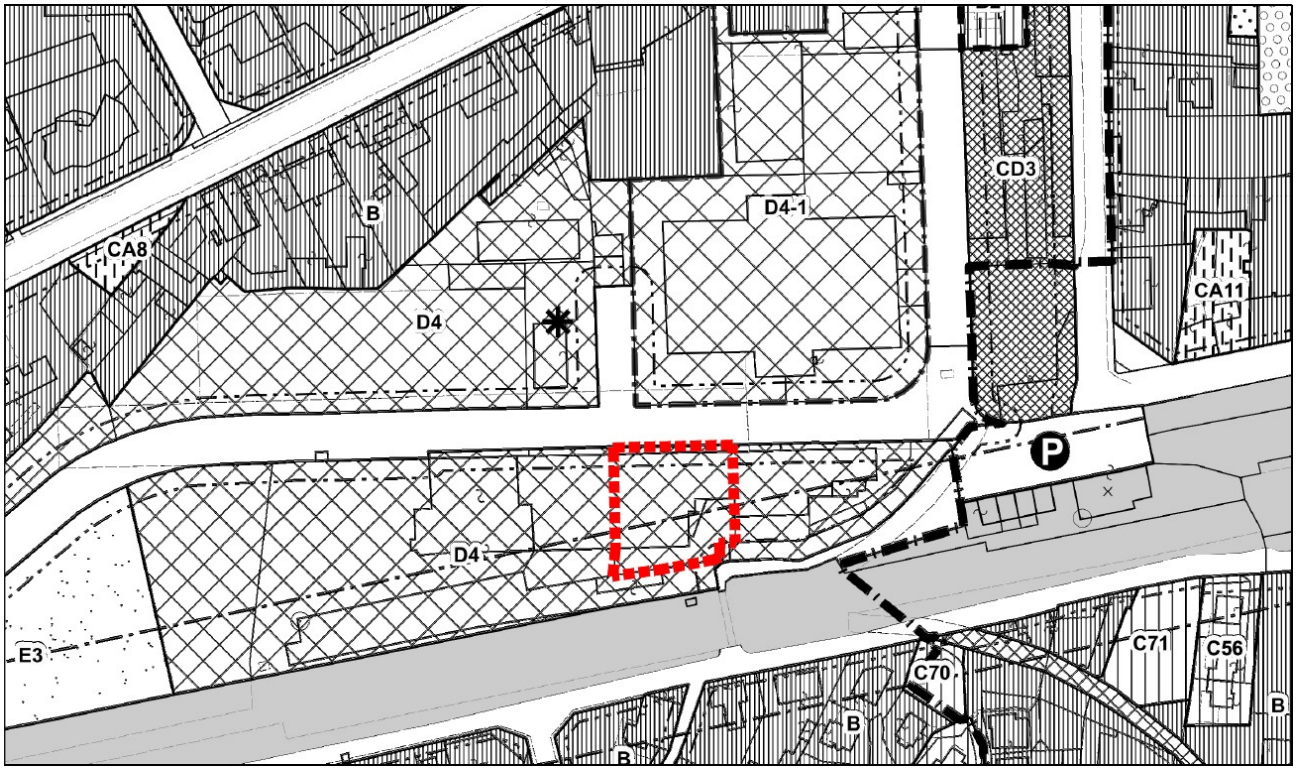

Estratto Tav. P2.D "ZONIZZAZIONE – VILLA SUD" Vigente con l'inserimento di un perimetro specifico volto ad individuare l'edificio e l'area pertinenziale "D4*", per la quale è stata definita una norma specifica

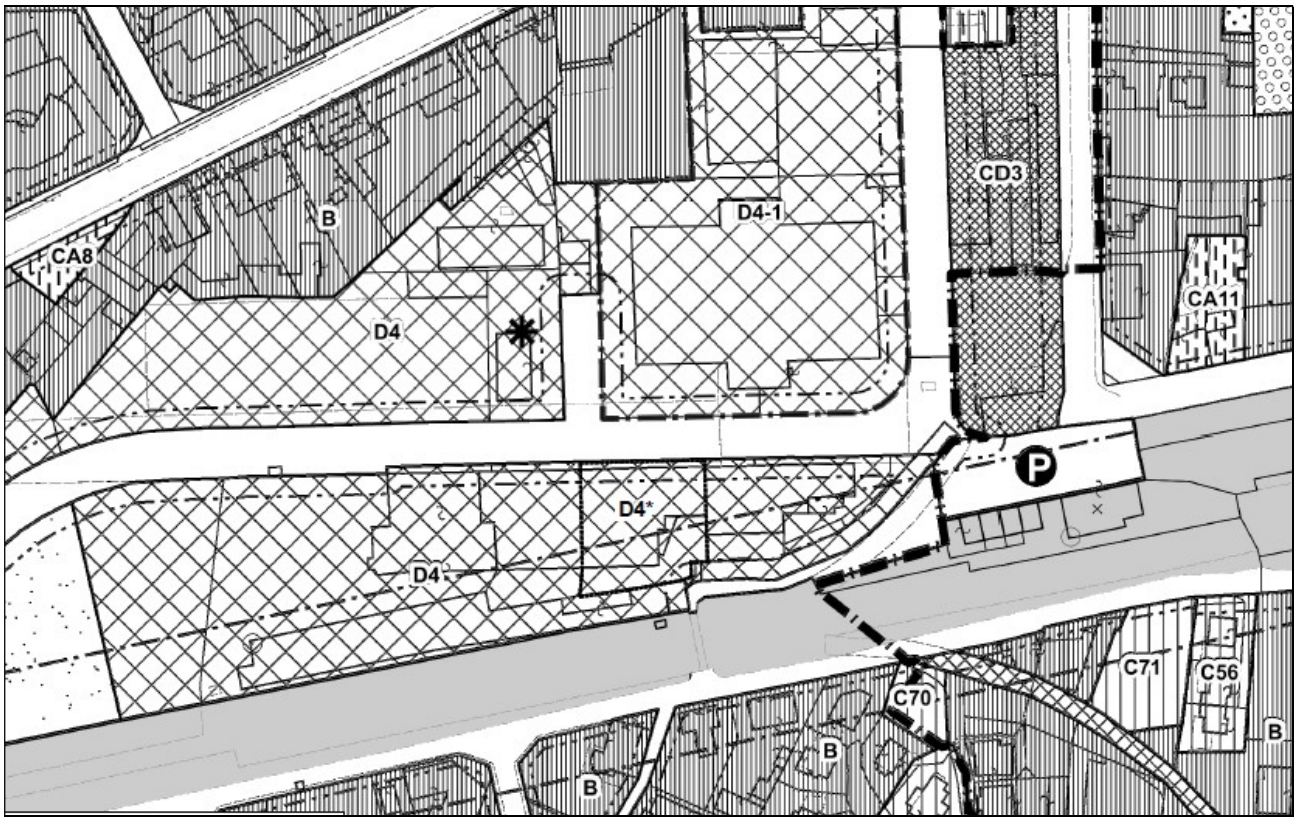

5. Ampliamento strada esistente (Loc. Gaggio):

Estratto Tav. P2.D "ZONIZZAZIONE – VILLA NORD" Vigente con indicazione del perimetro dell'area in Variante in rosso.

Estratto Tav. P2.D "ZONIZZAZIONE – VILLA NORD" con la modifica relativa allo stralcio di parte dell'area di completamento C50

Estratto Tavola 12A e 13A – "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità della utilizzazione urbanistica":

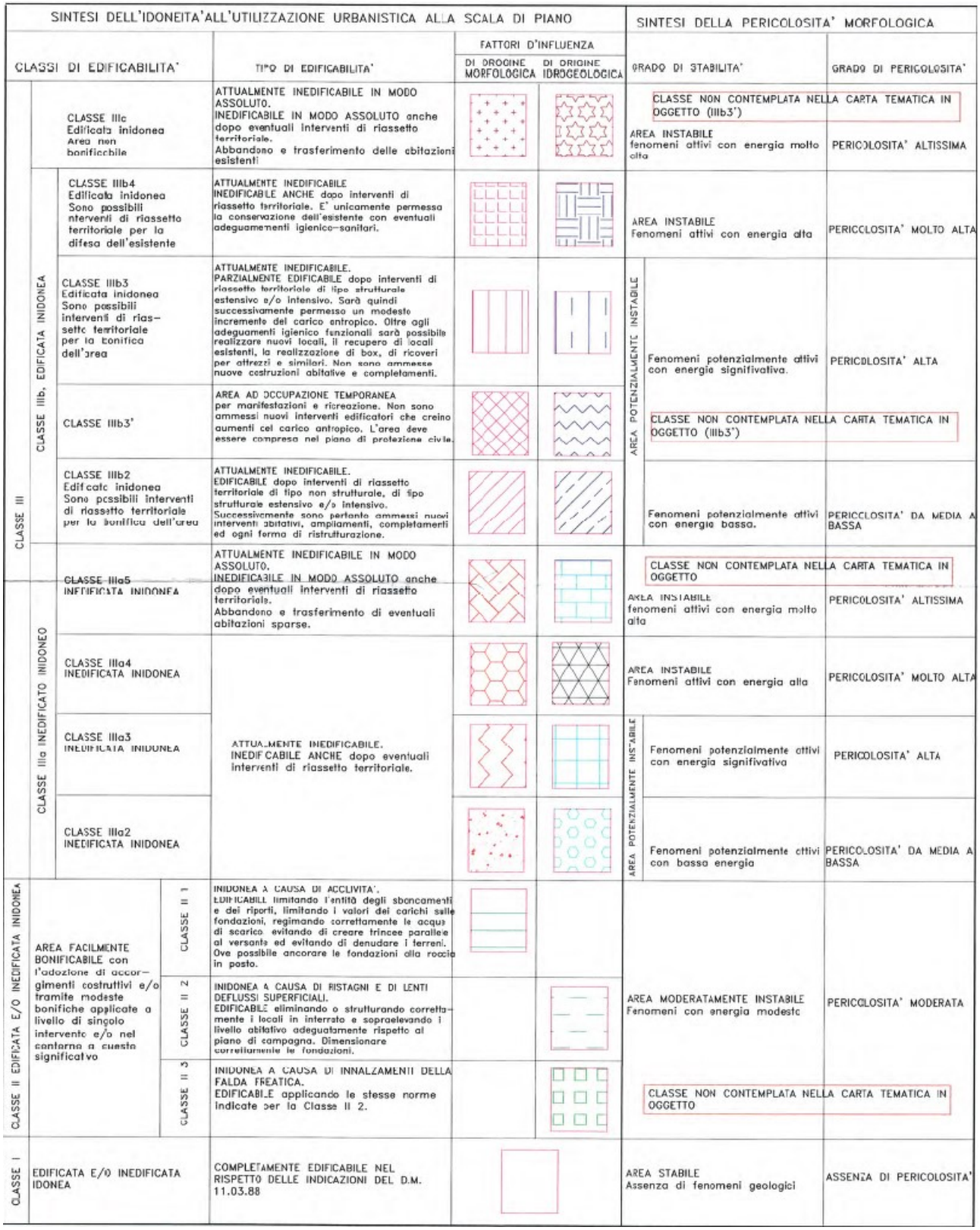

Legenda Tav. 12.a e 13.a

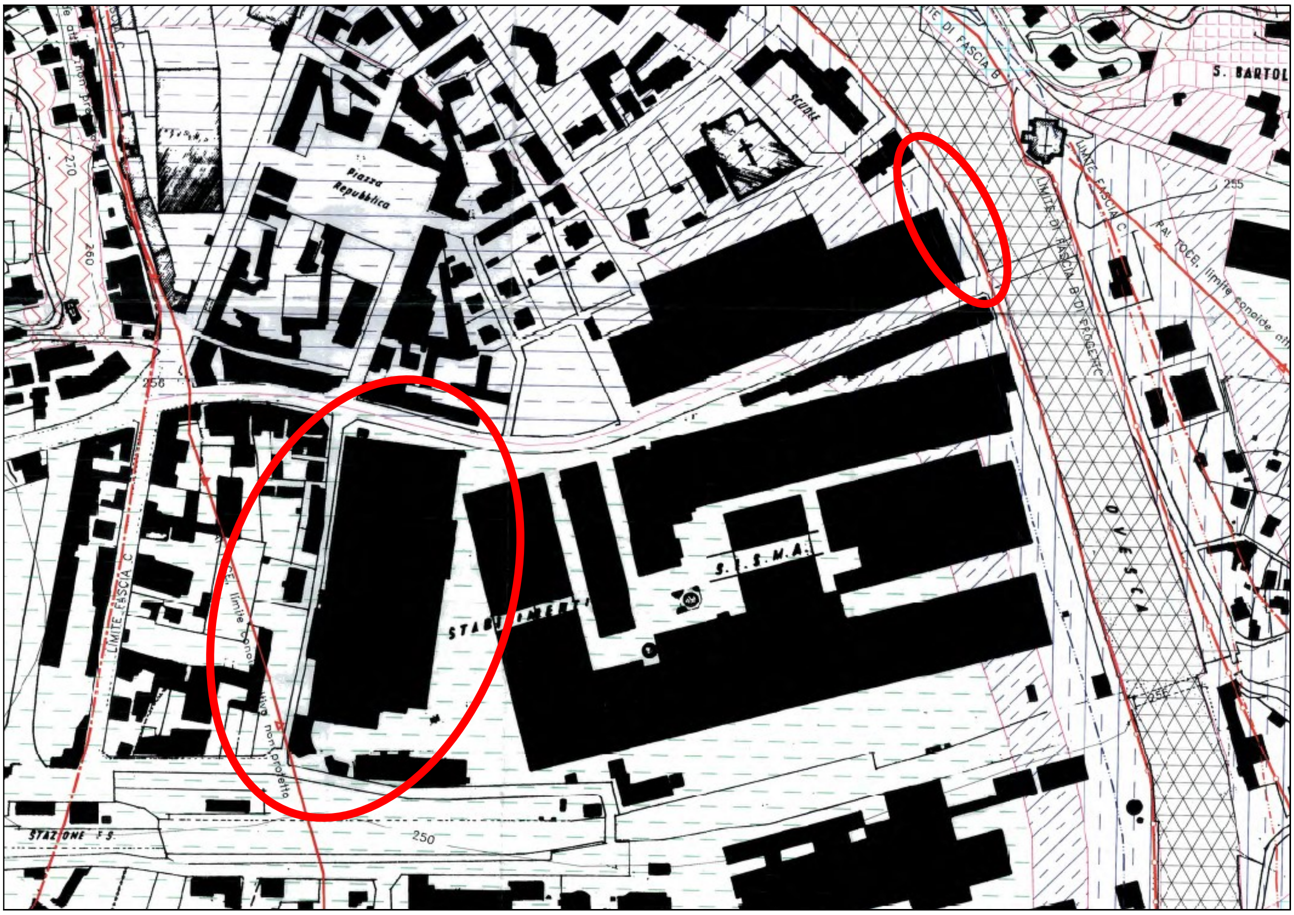
Piazza Repubblica
S.I.S.M.A.
STAZIONE F.S.
S. BARTOL
OVESCA
LIMITE FASCIA C
250
255
256
260
270

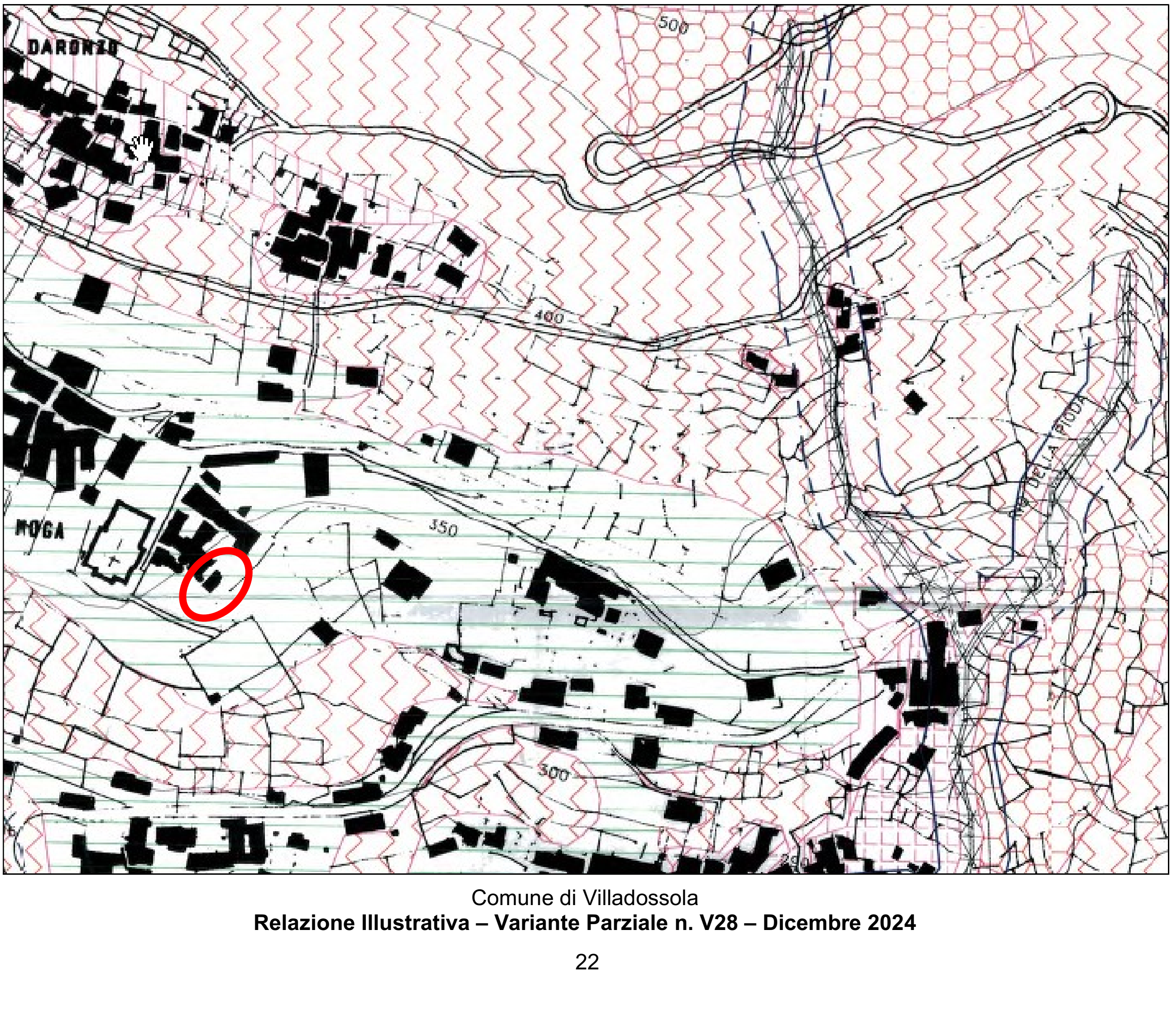
DARONZO
MOGA
500
400
350
300

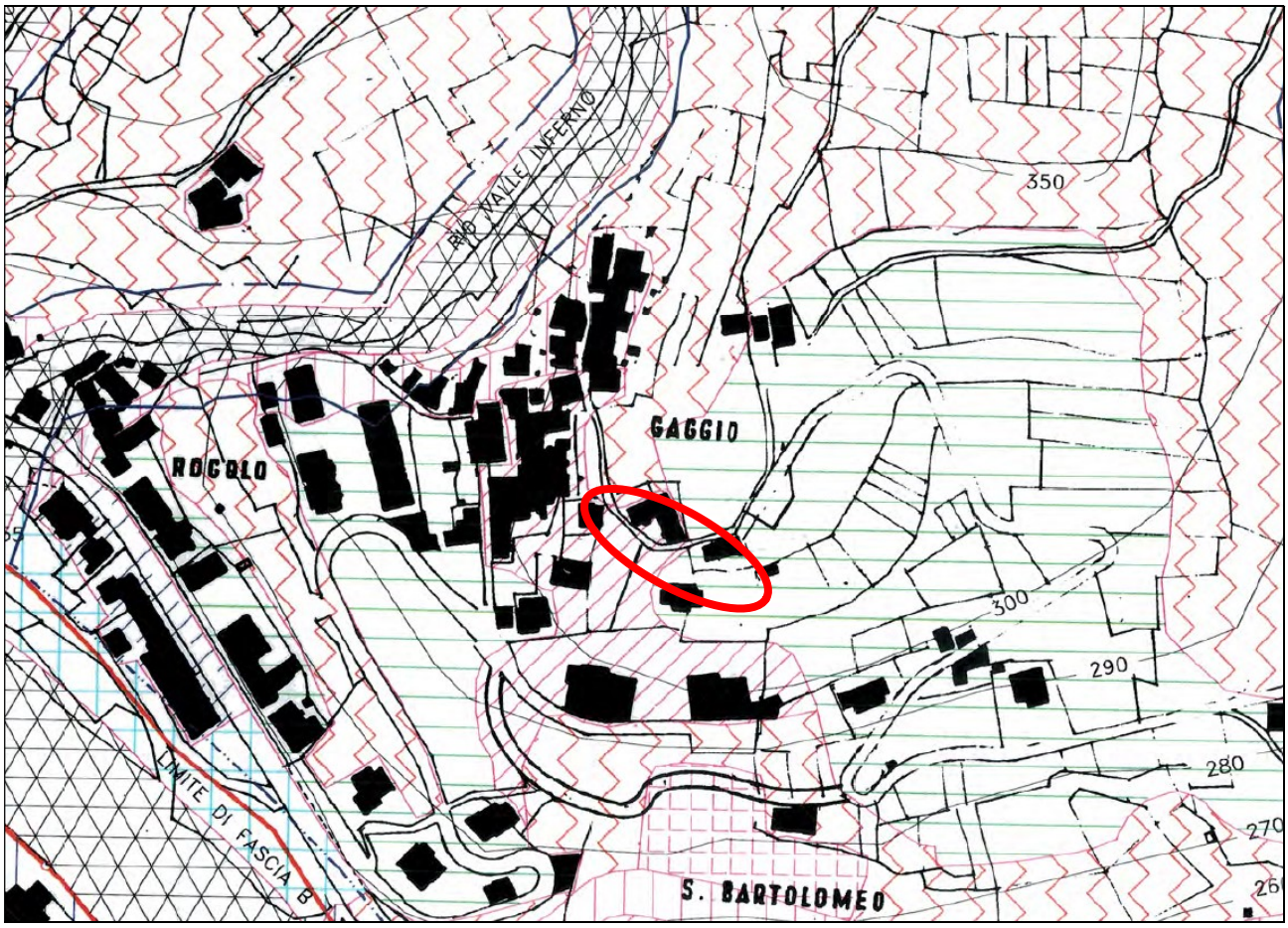
RIO VALLE INFERNO
350
GAGGIO
ROCCOLO
300
290
280
270
LIMITE DI FASCIA B
S. BARTOLOMEO

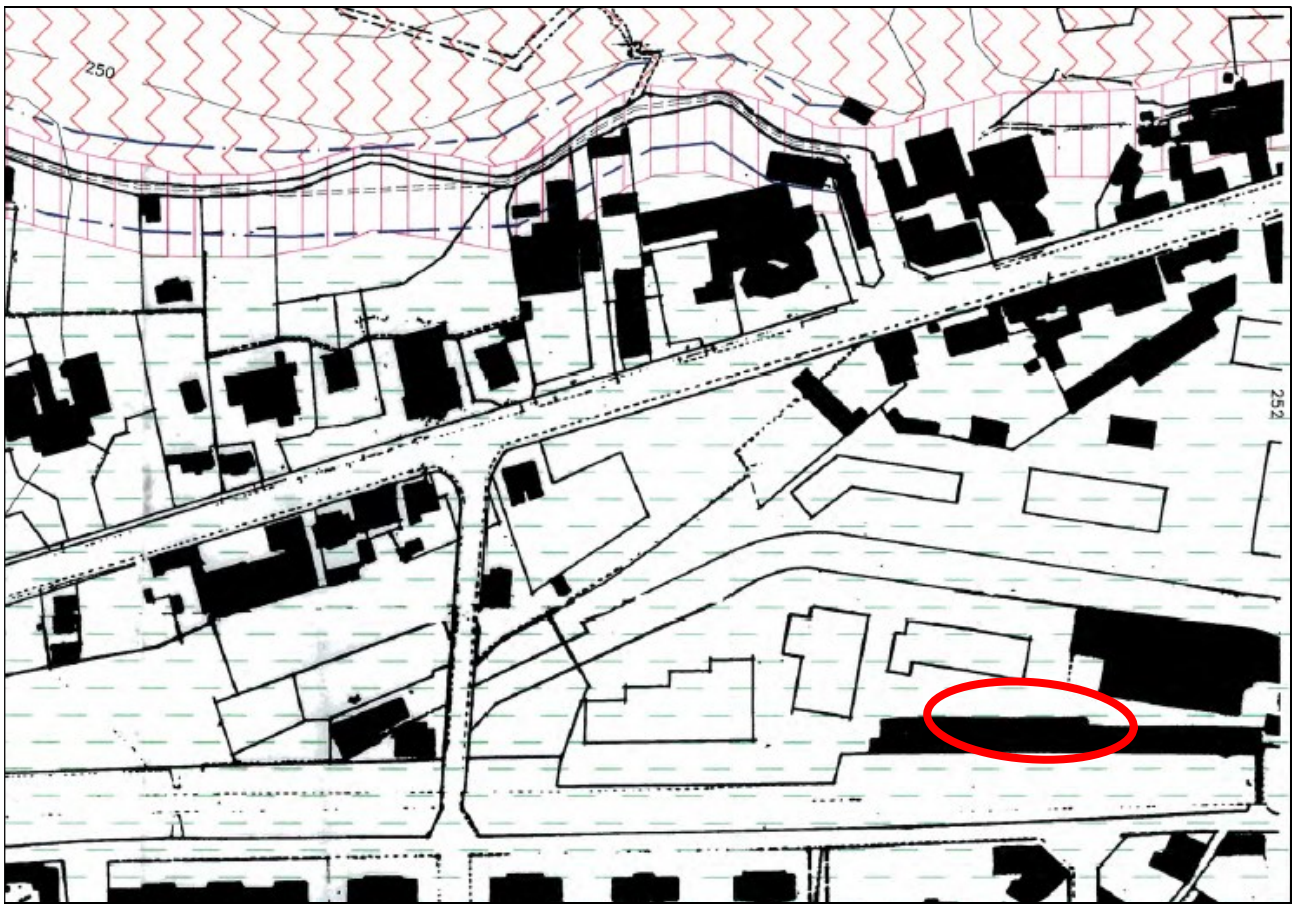
250
252

Le aree destinate a nuovo parcheggio dell'area ex Sisma ricadono in classe II, tranne per la porzione posta nella fasica del Rio Ovesca, che è individuata in Classe IIIb3.
La viabilità in Loc. Gaggio ricade in parte in Classe II e in parte in classe IIIb2.
L'area dei volontari del soccorso è in Classe II.

Si rimanda alla lettura dell'elaborato di verifica della relazione geologica a firma del Dott. Geol. Marco Cattin.

Estratto Piano di Zonizzazione Acustica Vigente:

CLASSE I
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

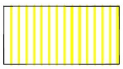

CLASSE II
AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

CLASSE III
AREE DI TIPO MISTO

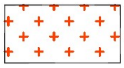

CLASSE IV
AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA

CLASSE V
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

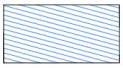

CLASSE VI
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

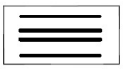

FASCIA B
FASCIA A
FASCIA B

DI PERTINENZA DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Estratto legenda PZA vigente e orientamento delle Tavole

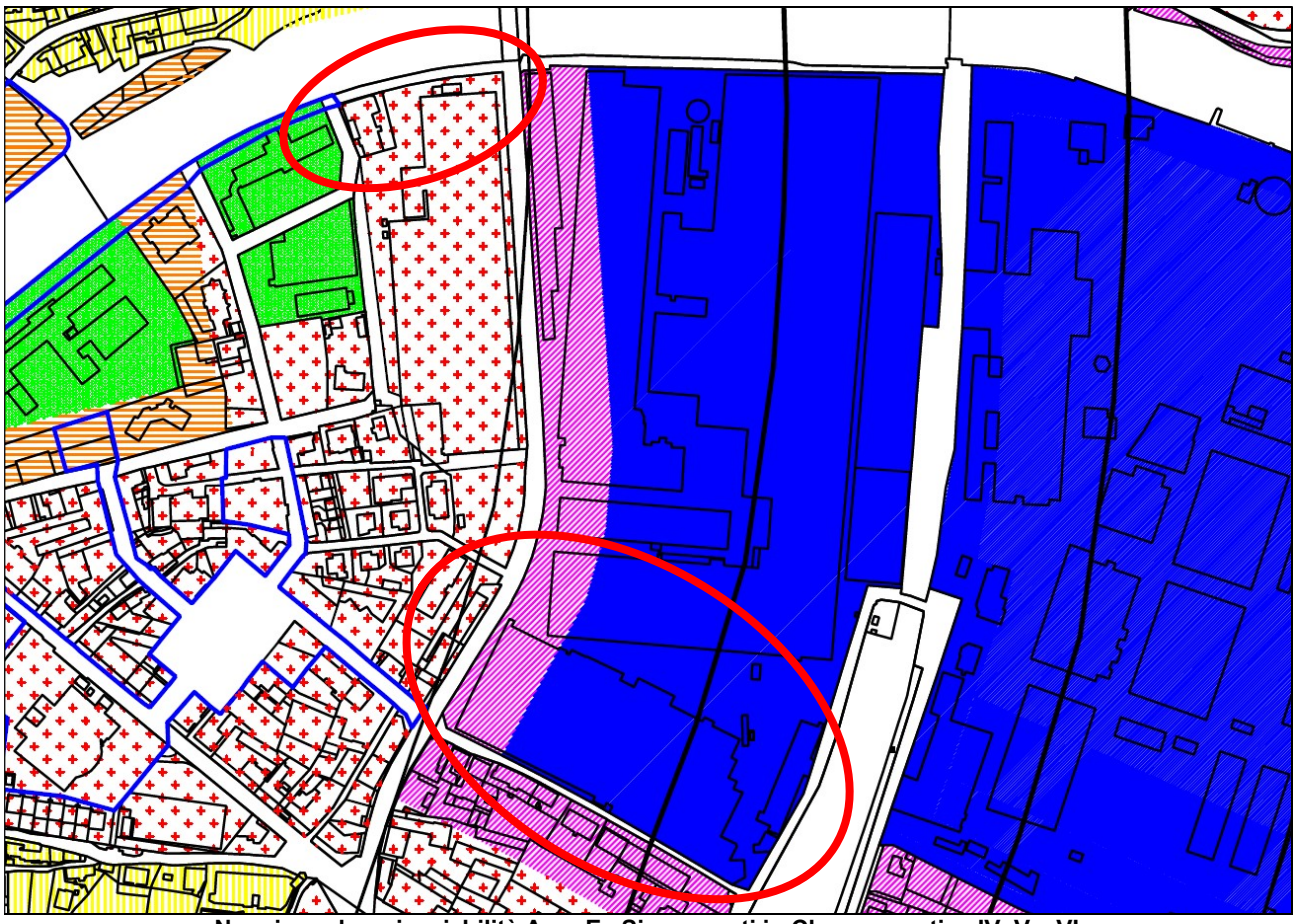

Nuovi parcheggi e viabilità Area Ex Sisma posti in Classe acustica IV, V e VI

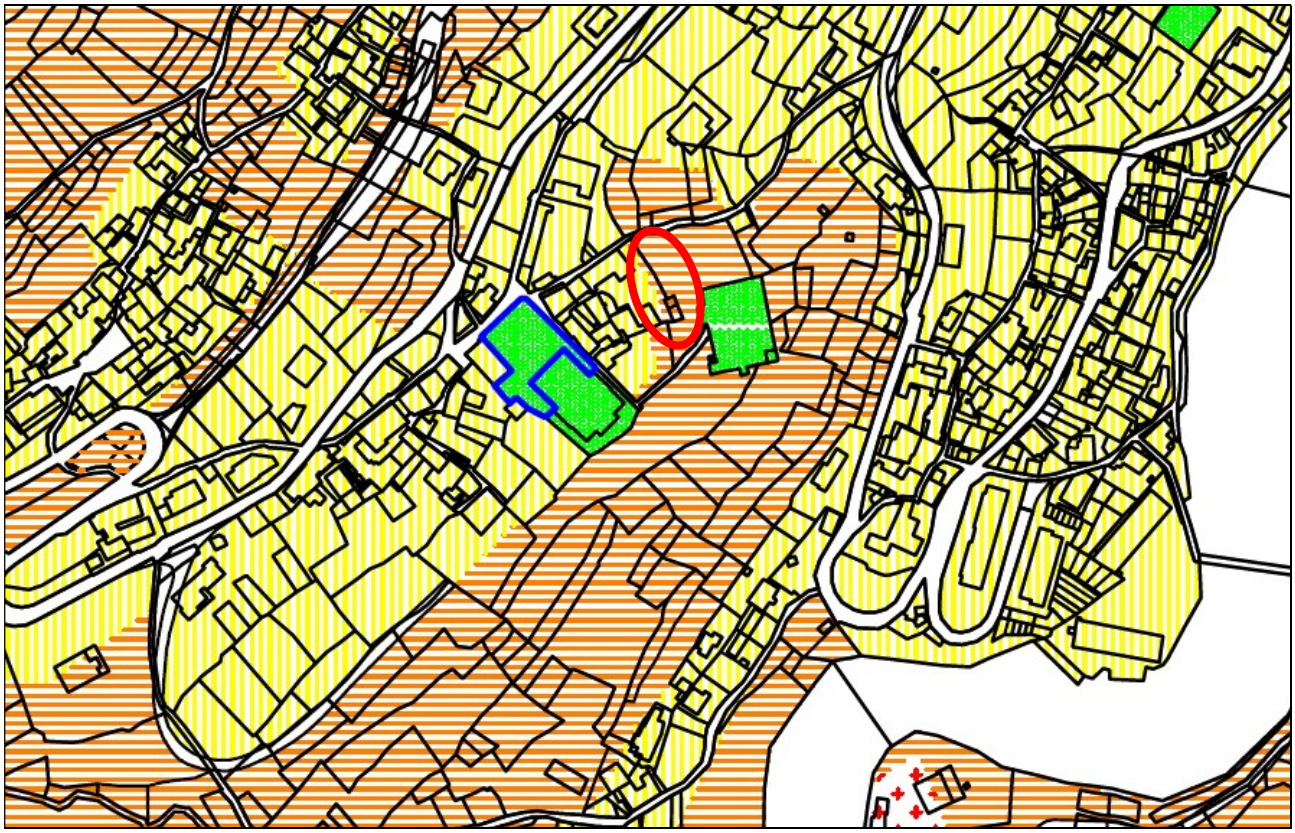

Nuovo parcheggio in Loc. Noga posto in Classe III

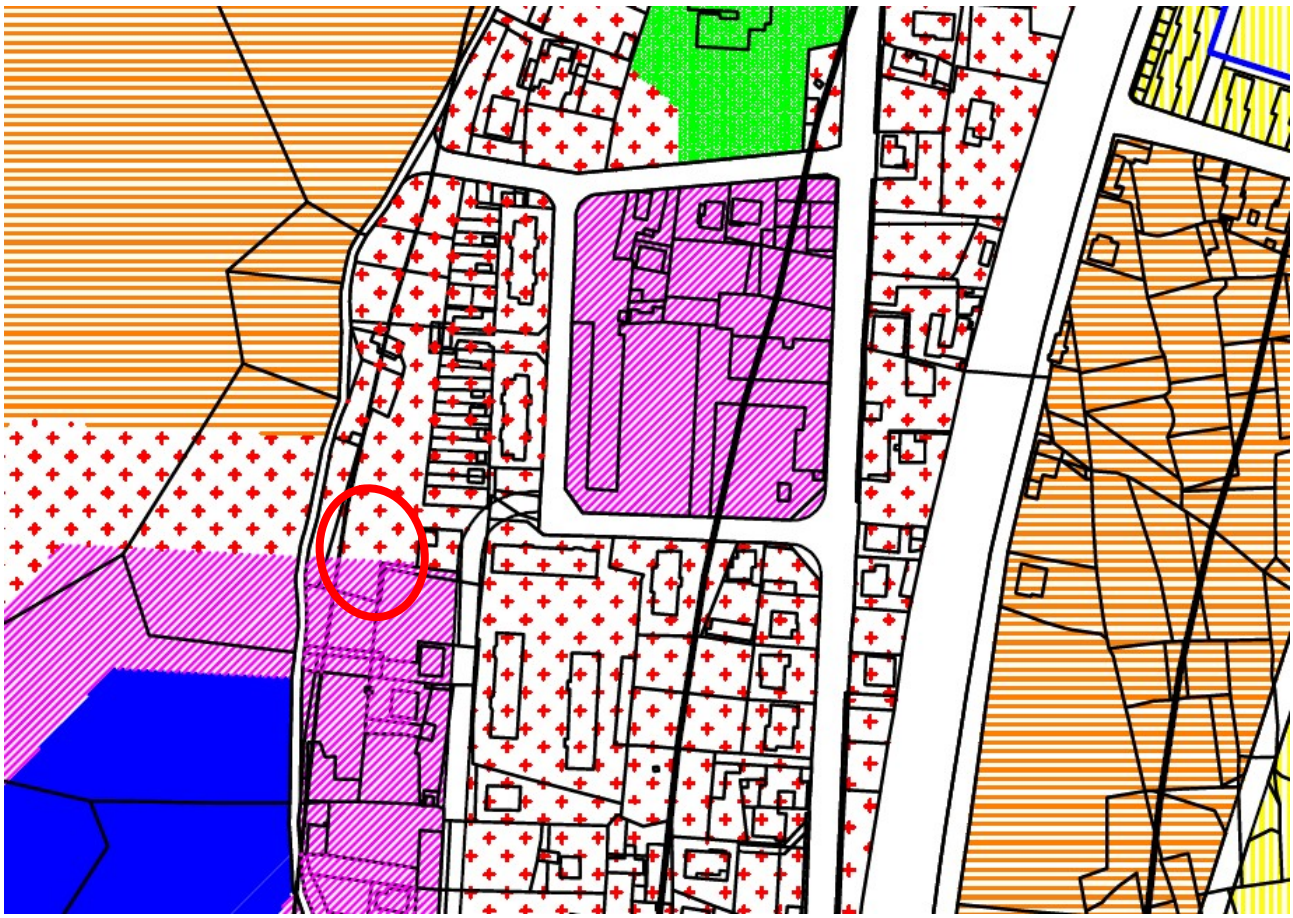

Stralcio di parte dell'area C50 posta in Classe IV e V

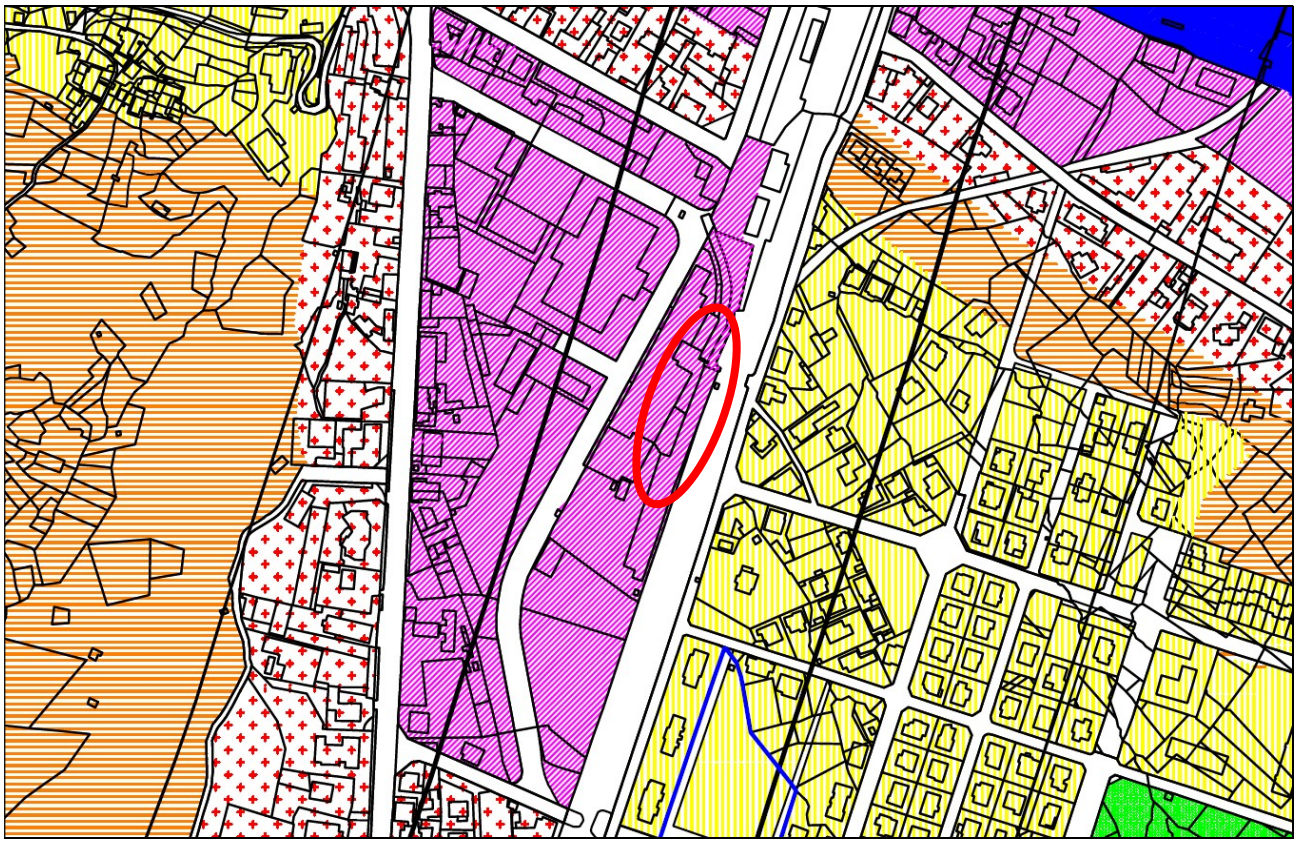

Area Volontari Soccorso posto in Classe IV

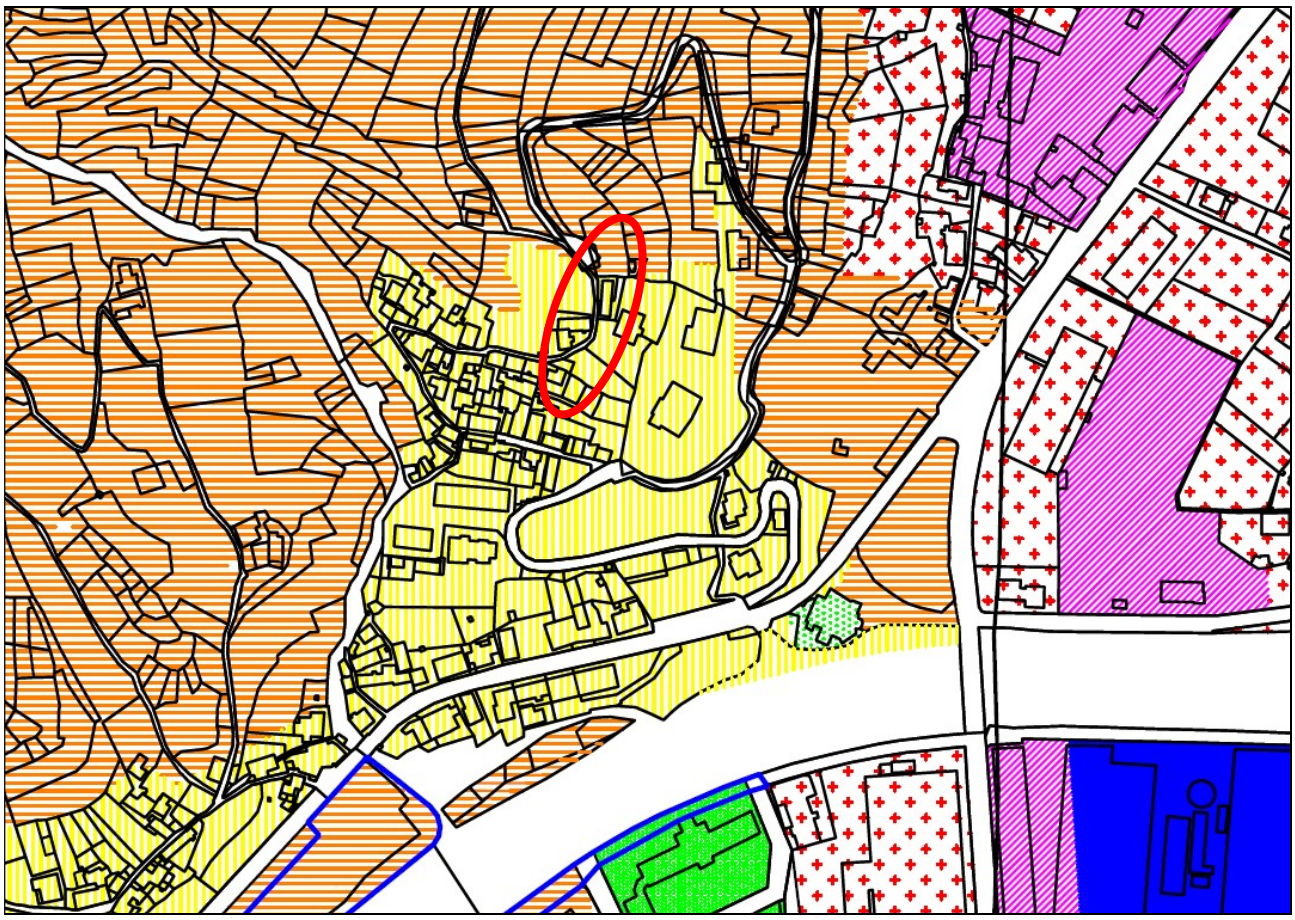

Ampliamento viabilità in Loc. Gaggio posto in Classe II

La più recente variante del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale di Villadossola è stata approvata con D.C.C. n. 8887 del 29/9/2014.

Si rimanda alla lettura dell'elaborato di verifica della compatibilità acustica a firma del Dott. Geol. Marco Cattin.

Vincoli presenti sul territorio

Si riporta un'elaborazione su BDTRE (con orientamento a Nord) dei principali vincoli presenti sul territorio. Le aree oggetto della Variante Parziale V28, per alcune porzioni, sono sottoposte ai seguenti vincoli:

- Aree di cui al D.Lgs 42/2004, art. 142 lettera c (tratteggio blu)

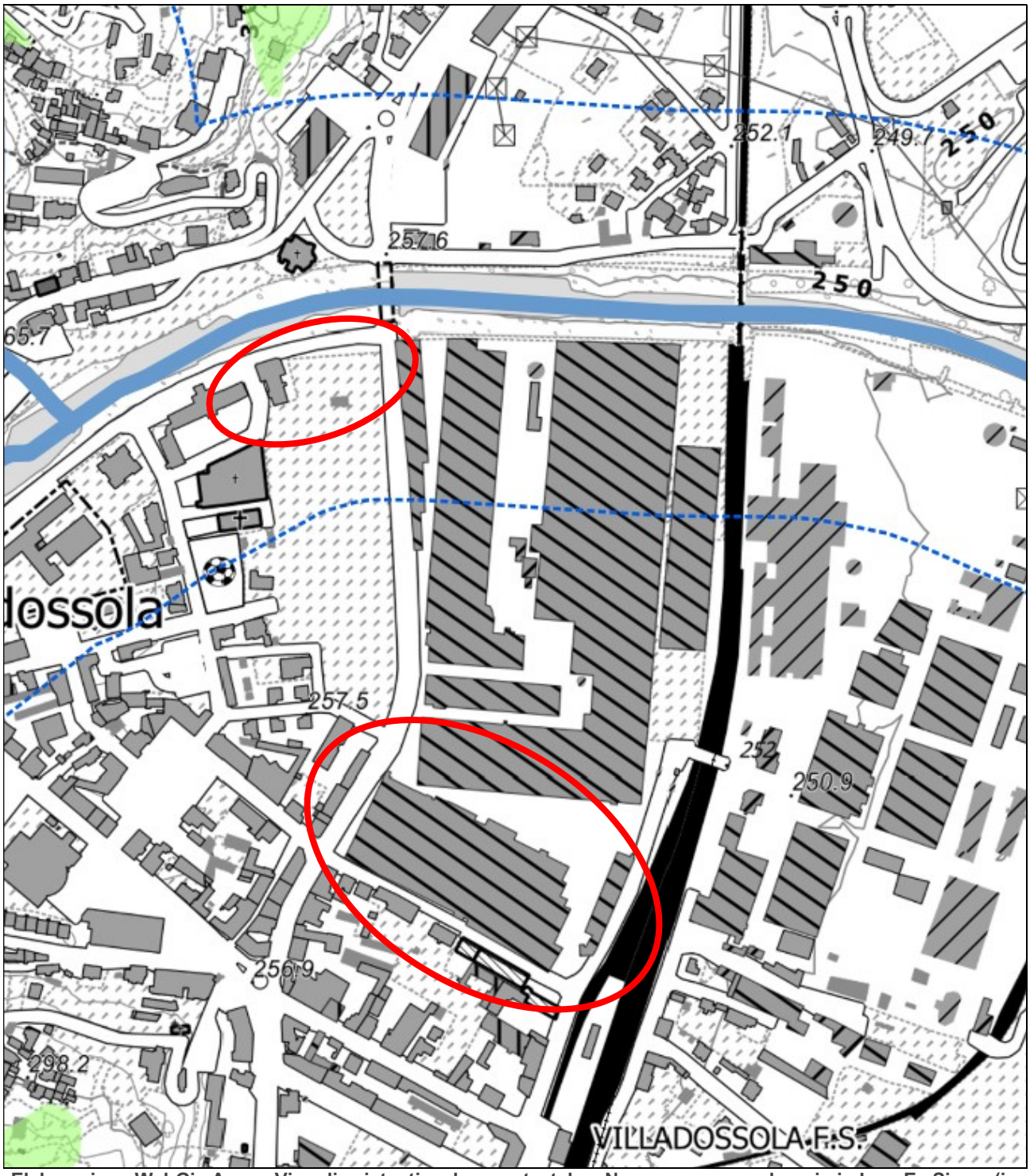

Elaborazione WebGis Area e Vincoli esistenti su base catastale – Nuove aree a parcheggio in Loc. Ex Sisma (in parte vincolo lettera c) art. 142 D.Lgs 42/2004, ma le aree di intervento sono poste all'interno di Area A o B ai sensi del D.M. 1444)

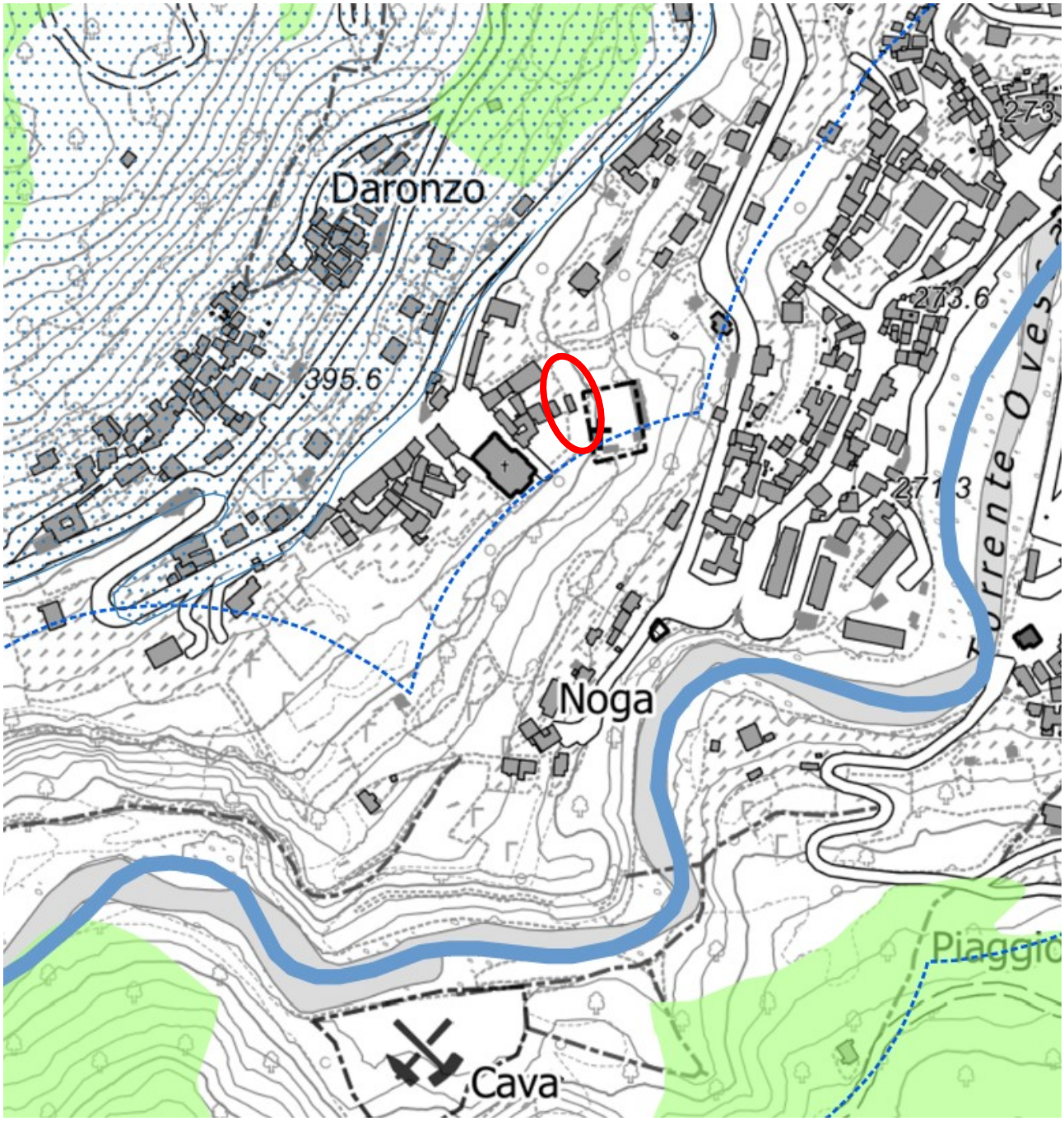

Elaborazione WebGis Area e Vincoli esistenti su base catastale – Parcheggio in Loc. Noga (nessun vincolo)

Elaborazione WebGis Area e Vincoli esistenti su base catastale – Stralcio parte area di completamento C50 (nessun vincolo)

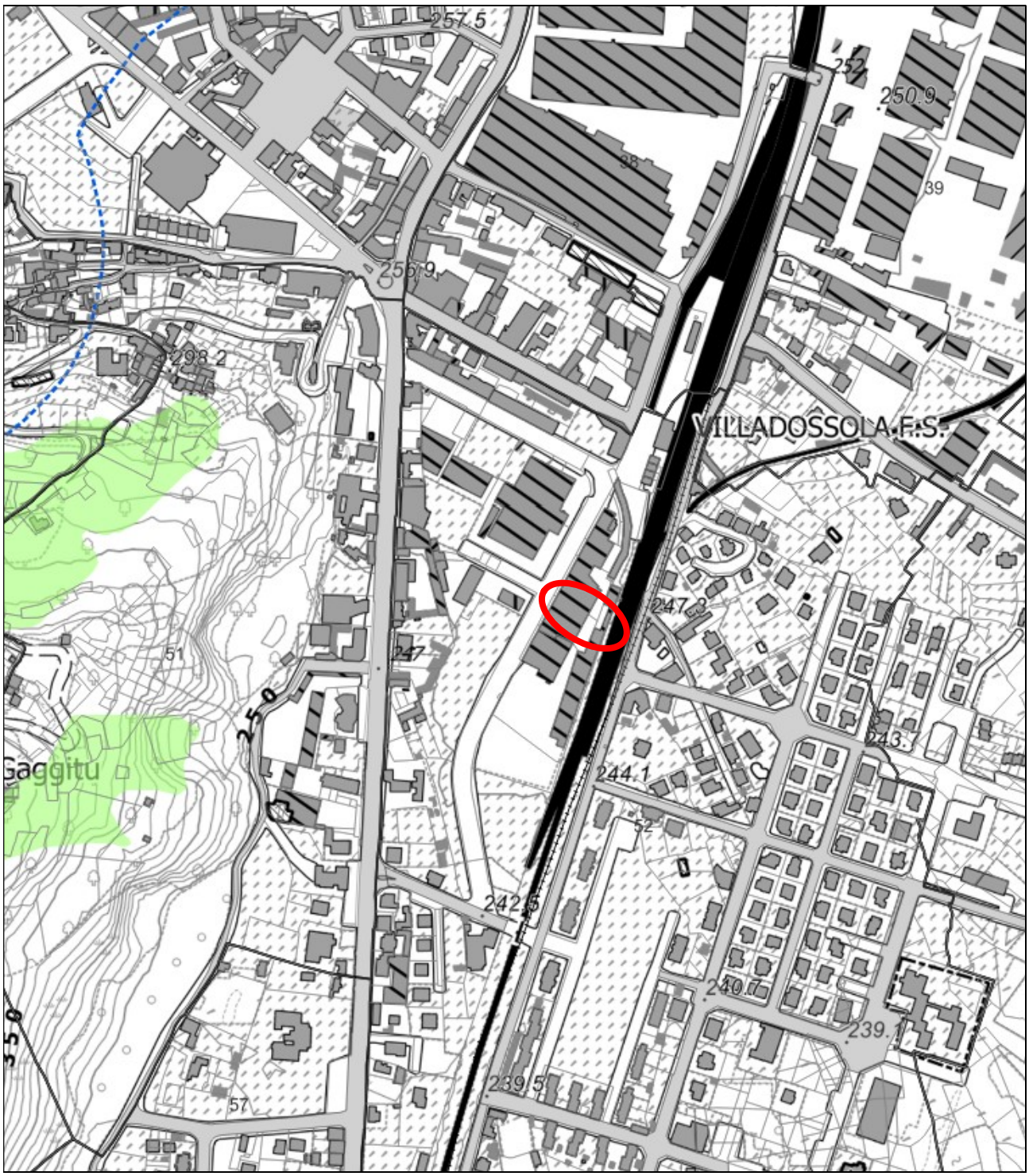

Elaborazione WebGis Area e Vincoli esistenti su base catastale – Nuova struttura Volontari del Soccorso (nessun vincolo)

Elaborazione WebGis Area e Vincoli esistenti su base catastale – Ampliamento strada in Log. Gaggio (vincolo lettera c) art. 142 D.Lgs 42/2004)

Tutte le aree in variante sono poste esternamente alle aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico o alla ZPS de Fiume Toce.

Non sono presenti fasce cimiteriali nelle aree interessate dagli interventi della Variante V28, ad eccezione del parcheggio pubblico in Loc. Noga, che è proprio funzionale alla presenza del cimitero e la sua previsione coerente con disposti normativi vigenti.

Nelle aree in variante non sono presenti fasce di rispetto delle captazioni idropotabili ex 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Industrie a Rischio di Incidente Rilevante

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 17-377, sono state emanate dalla Regione Piemonte delle specifiche "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale".
Le Linee Guida Regionali individuano differenti possibili "percorsi" che permettono di definire se sono previsti adempimenti per il comune e nel caso la tipologia di documento che deve essere redatto.
Gli elementi che individuano il percorso risultano essere i seguenti:
- Presenza di attività produttive
- Esistenza effetti di attività "Seveso" sul territorio comunale

Sul territorio comunale di Villadossola è presente lo stabilimento Vinavil S.p.A. soggetto all'applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. ed è stato individuato anche lo Scalo Domo2.

Il Comune di Villadossola, mediante la variante Parziale n. "18V" ha provveduto quindi ad adeguare il Piano Regolatore Generale ai disposti di legge relativi agli impianti RIR (Decreto 9 Maggio 2001 Ministero dei Lavori Pubblici, Decreto Legislativo n. 238, 21 settembre 2005, Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 17-377 e s.m.i.), individuando cartograficamente l'area dello stabilimento Vinavil (individuato tra quelli individuati come attività Seveso) e lo Scalo Domo 2, individuando anche l'area di esclusione (Area circostante l'area attività produttiva non direttamente coinvolta dalle aree di danno) dell'Attività Vinavil, individuata cautelativamente mediante un raggio di 200 m, entro la quale applicare la specifica normativa individuata a seguito degli specifici studi riguardanti il ciclo produttivo e i potenziali possibili rischi per gli elementi vulnerabili presenti sul territorio.

Riprendendo i contenuti dell'Elaborato Tecnico RIR "Le aree di danno determinate dagli scenari incidentali della Vinavil S.P.A. si sviluppano, con riferimento al Rapporto di Sicurezza 2011, all'interno del perimetro dello stabilimento. Non risulta pertanto necessario definire specifiche limitazioni d'uso. (…) Non saranno ammissibili:
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione maggiore di 1,5 m^3/m^2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc..
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc..
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/ giorno)."

Le NTA Vigenti definiscono le modalità di intervento anche rispetto alle attività Seveso o a quelle sottosoglia Seveso.
L'unica area interessata da "Area di Esclusione" è quella di individuazione del nuovo parcheggio posta a sud dell'area ex Sisma. Le NTA Vigenti all'articolo 3.1.1 "Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale" prevede il divieto di individuare all'interno delle "Aree di esclusione" gli elementi di categoria territoriale A e B di cui al D.M. 9.5.2001, i parcheggi pubblici sono quindi esclusi da tale limitazione.

Ortofoto con individuazione delle aree interessate da variante.

Nuovi parcheggi e viabilità in area Ex Sisma

Nuovo parcheggio in Loc. Noga

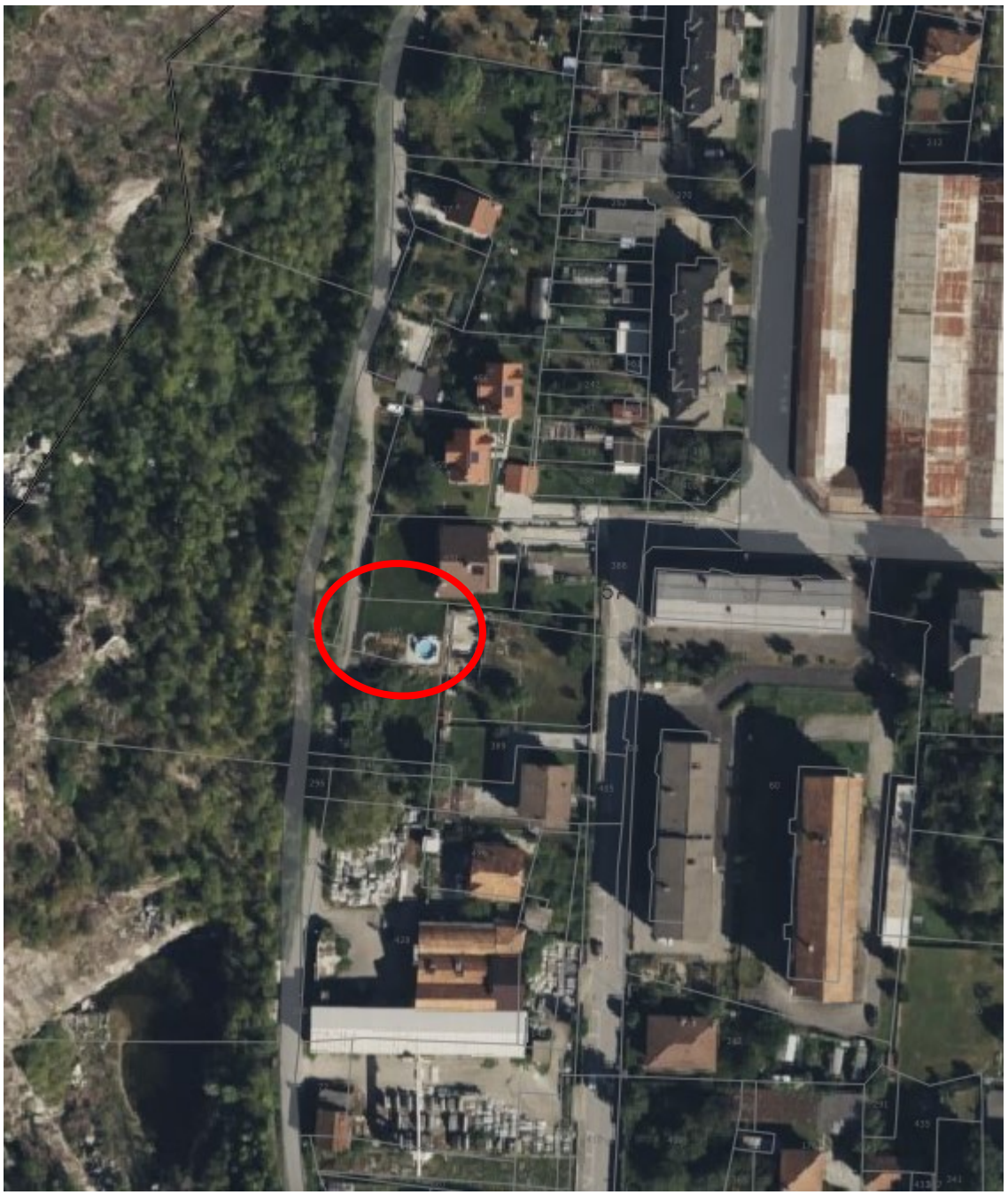

Stralcio di parte dell'area di completamento C50

Struttura Corpo Volontari del Soccorso da inserire nell'edificio esistente

Ampliamento strada esistente in Loc. Gaggio

Documentazione fotografica.

Incrocio tra Via Sempione e Via Boldini, dove è previsto il nuovo parcheggio

Vista dalla Via Valdrè sulle aree di demolizione dell'Ex Sisma

Vista della Via Valdrè

Incrocio tra Via Ceretti e Via Valdrè

Rudere da demolire per la realizzazione del nuovo parcheggio in Loc. Noga

Struttura Corpo Volontari del Soccorso da inserire nell'edificio esistente

Estratto Tavole urbanizzazioni

Con riferimento agli interventi per i quali si prevedono nuove utenze, la necessità di avere illuminazione pubblica o la necessità di potenziare la raccolta delle acque meteoriche si riporta l'estratto delle tavole di urbanizzazione.

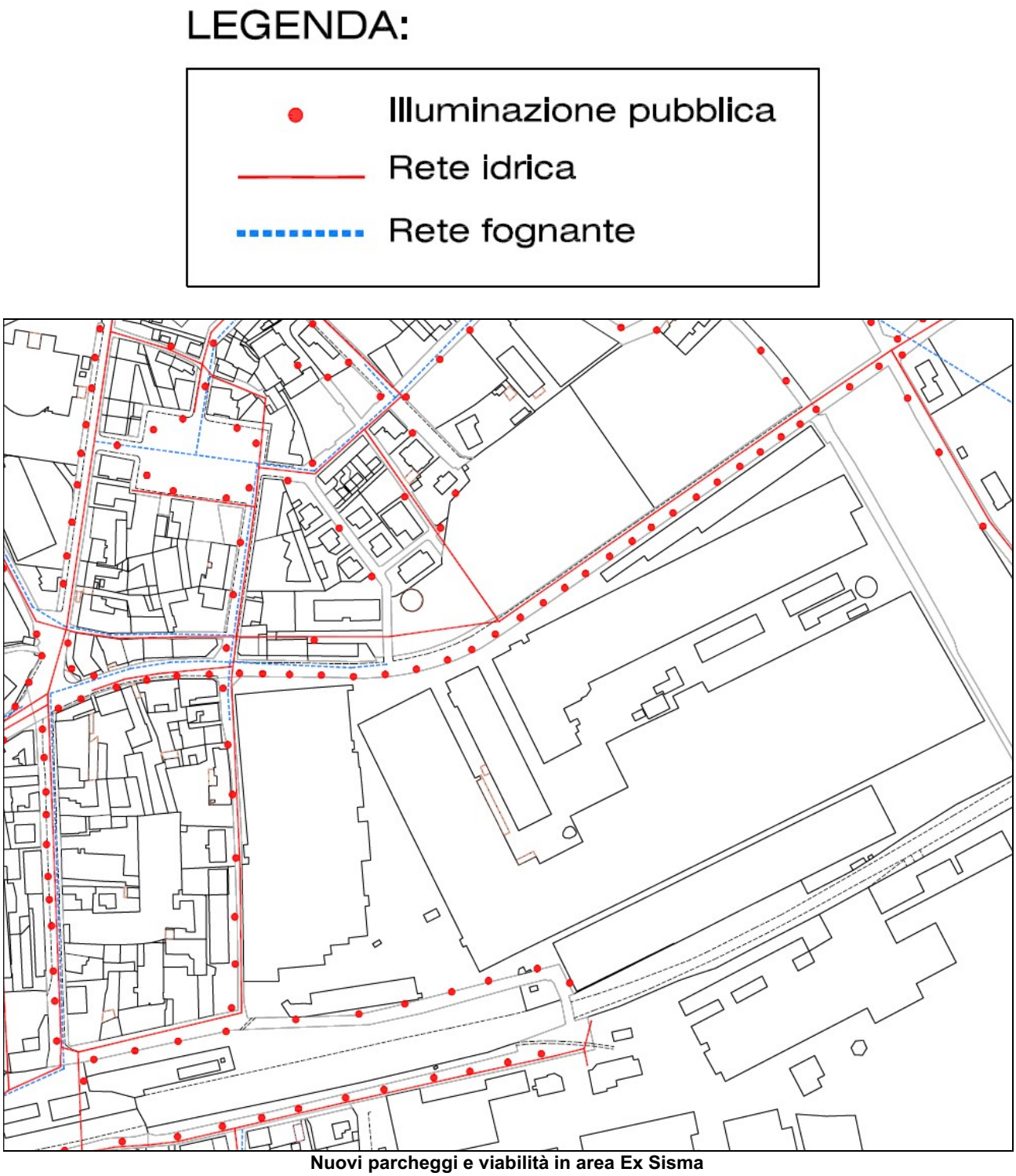

Nuovi parcheggi e viabilità in area Ex Sisma

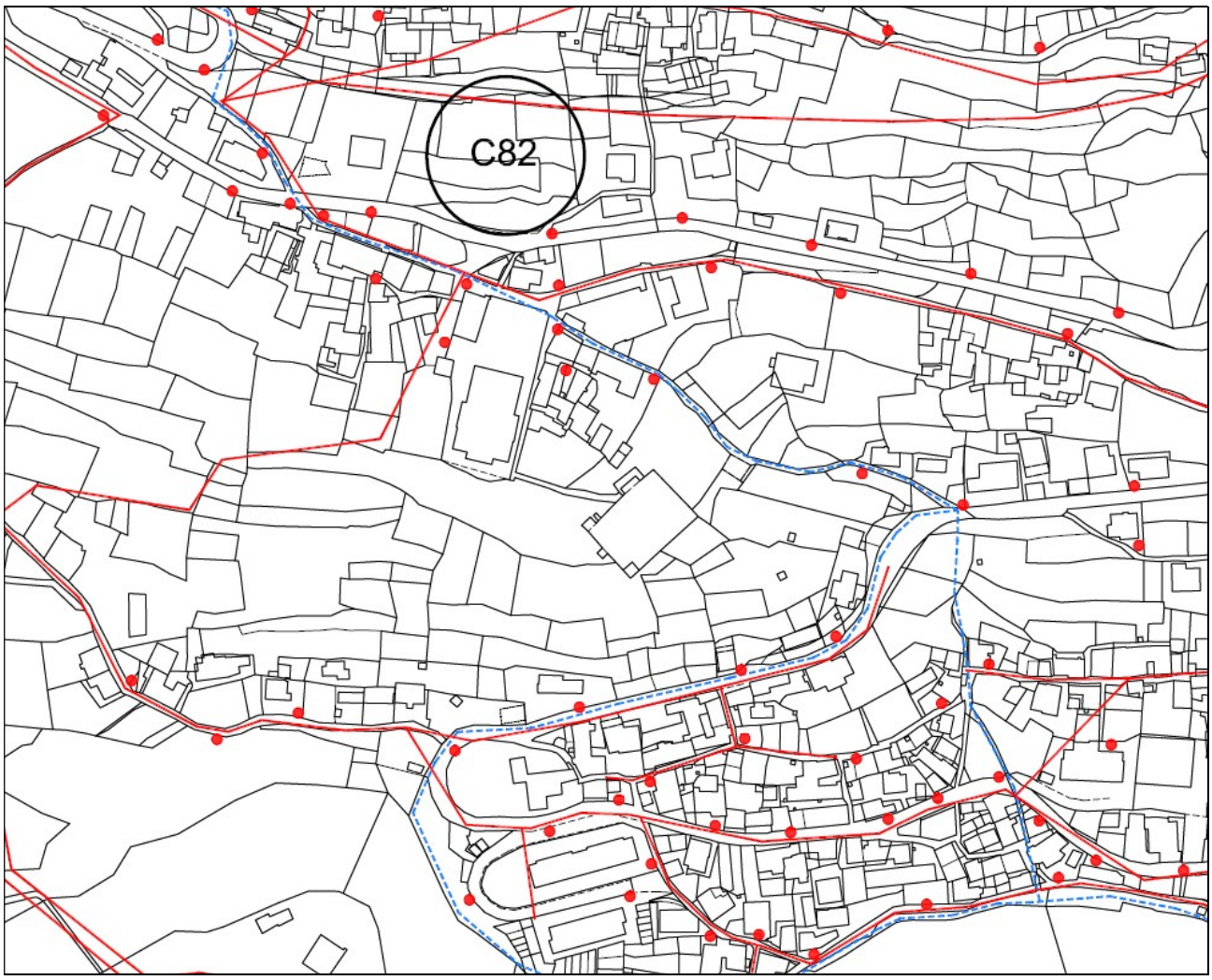

Nuovo parcheggio in Loc. Noga

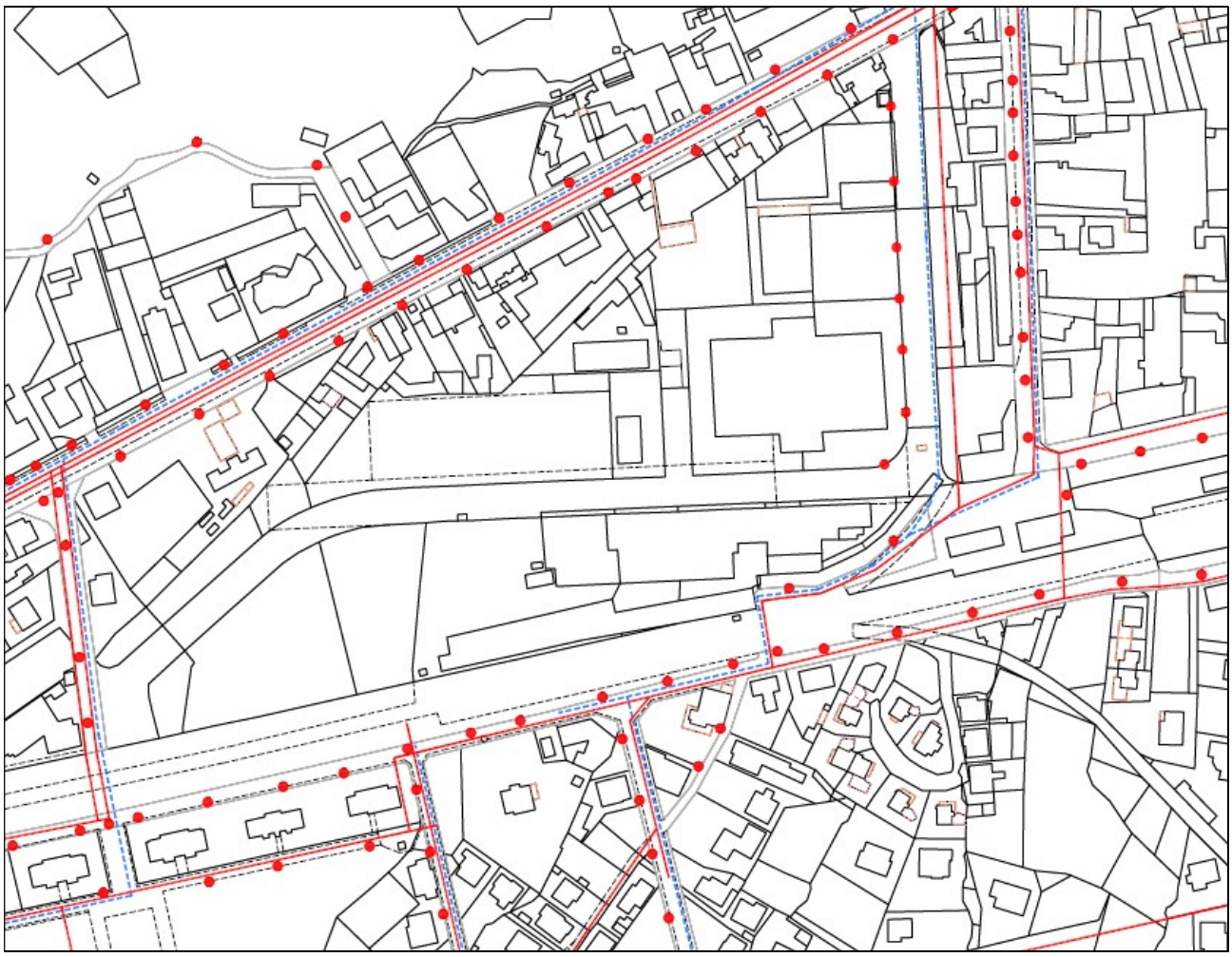

Struttura Corpo Volontari del Soccorso da inserire nell'edificio esistente

Verifica rispetto ai contenuti del c. 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77:

Variazione aree a standard

Di seguito viene riportata la sintesi elaborata dagli uffici comunali ai fini dell'aggiornamento dei dati quantitativi del PRGC con riferimento alle precedenti varianti nel tempo apportate (fino alla V24 esclusa).

<<La precedente Variante parziale "V1" non aveva comportato modifiche quantitative alle aree a servizi di cui ai punti b) e c) del comma 4° del citato art. 17, mentre la precedente Variante parziale "V2" aveva comportato un decremento pari a 0,065 mq./abitante, che sommato alla precedente Variante parziale "V3" aveva comportato un aumento complessivo pari a 0,155 mq./abitante, che ulteriormente sommato alla precedente Variante parziale "V4" aveva comportato un aumento complessivo pari a 0,309 mq./abitante, che sommato alla precedente Variante parziale "V5" aveva portato un aumento complessivo pari a 0,275 mq./abitante, che sommato alla precedente Variante parziale "V6" aveva portato un decremento complessivo pari a 0,127 mq./abitante, che sommato alla precedente Variante parziale "V7" aveva portato un incremento complessivo pari a 0,006 mq./abitante, mentre la Variante Strutturale V8 non aveva portato modifiche, che sommato alla precedente Variante parziale "V9" aveva portato un incremento complessivo pari a 0,140 mq./abitante, che sommato alla precedente Variante parziale "V10" aveva portato un incremento complessivo pari a 0,199 mq./abitante, che sommato alla precedente Variante parziale "V11" aveva portato un incremento complessivo pari a 0,147 mq./abitante, mentre la Variante parziale V12 non aveva portato modifiche, mentre le Varianti parziali V13 e V14 non aveva portato modifiche, che sommato alla precedente Variante parziale "V15" aveva portato un incremento complessivo pari a 0,217 mq./abitante, mentre le Varianti parziali V16, V17, V18, V19, V20 e V21 non avevano portato modifiche.
La variante "V22" prevede un decremento di mq. 208 di parcheggio pubblico in progetto e un decremento di mq. 796 di parcheggio pubblico in progetto.
Se si considera che il P.R.G.C. vigente prevedeva una capacità insediativa complessiva di 11.586 abitanti, si avrà che il decremento totale di area per servizi sarà pari a:
mq. (208+769) : 11.586 ab. = - 0,084 mq./abitante

che sommato all'incremento delle precedenti varianti "V2", "V3", "V4", "V5", "V6" "V7", "V9", "V10", "V11", "V12", "V13", "V14" e "V15" porta ad un incremento collettivo di:
+0,217 mq./ab. - 0,084 mq./ab. = ***+ 0,133 mq./abitante***

valore quindi inferiore ai 0,50 mq./ab. di massimo aumento di cui al punto c) del comma 5° dell'art. 17.>>

La successiva Variante V24, prevedeva una riduzione delle aree a servizi pari a:

- mq. 3.387 : 11.586 ab. = **- 0,292** mq/abitante

valore, questo, che sommato a quello derivante dalle precedenti varianti di cui sopra portava a:

- + 0,133 – 0,292 = **- 0,159** mq/abitante

La successiva Variante V26, prevedeva un incremento delle aree a servizi pari a mq. 585, pertanto:

- mq. 585 : 11.586 ab. = **+ 0,050** mq/abitante

valore, questo, che sommato a quello derivante dalle precedenti varianti porterà a:

- - 0,159 + 0,050 = - 0,109 mq/abitante

La presente Variante V28, prevede un incremento delle aree a servizi pari a mq. 5.700, pertanto:

- mq. 5.700 : 11.586 ab. = **+ 0,492** mq/abitante

valore, questo, che sommato a quello derivante dalle precedenti varianti porterà a:

- - 0,159 (V24) + 0,050 (V26) + 0,492 (V28) = **+ 0,384 mq/abitante**

quantità inferiore ai 0,50 mq./ab. di massimo incremento di cui al punto c) del comma 5° dell'art. 17: 0,384 mq/ab. < 0,50 mq VERIFICATO

Variazione Capacità Insediativa Residenziale Teorica

Qui di seguito si riportano i calcoli contenuti nell'ultima variante (V24) che ha modificato i dati quantitativi legati alla CIRT:

CALCOLO CIRT A DISPOSIZIONE	Mc.
DECREMENTI V24	8980
RESIDUO VARIANTI PRECEDENTI	11597
TOTALE VOLUMI A DISPOSIZIONE	**20577**

CALCOLO CIRT RESIDUA	Mc.
TOTALE VOLUMI A DISPOSIZIONE	20577
A DEDURRE VOLUMI IN INCREMENTO V24	19613
CIRT RESIDUA	**964**

La. capacità residenziale teorica del Piano (Cirt) è restata invariata, infatti, l'A.C., nella variante V24 precisava che intendeva mantenere tale capacità, pari a mc. 964, da allocare in zone idonee in caso di futuri eventuali fabbisogni.
Con la Variante V26 non si prevedevano modifiche alla CIRT, riconfermando quindi quanto visto per la V24.

Con la presente variante V28 si procede alla stralcio di 320 mq di superficie appartenente all'area di completamento C50.
L'art. 3.2.4 prevede un indice volumetrico pari a 1 mc/mq, quindi la volumetria equivalente per la superficie stralciata è pari a 320 mc.

	CALCOLO MODIFICHE CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE				
N° intervento	DESTINAZIONE VIGENTE	DESTINAZIONE PROPOSTA	DECREMENTO Mc.	INCREMENTO Mc.	Tot.
3	Completamento residenziale C1	Area Satura	-320	-	
	Totale		**-320**	**-**	**-320**

In conclusione, quindi, la presente Variante riduce la capacità insediativa di 320 mc, da sommarsi alla volumetria residua individuata con la Variante V24, quindi anche la presente variante non riduce né aumenta la capacità residenziale teorica del Piano, conferma la volontà di mantenimento della Cirt come sopra esplicitato:

Sintesi CIRT a seguito della V28:

CALCOLO CIRT A DISPOSIZIONE	Mc.
DECREMENTI V28	320
RESIDUO VARIANTI PRECEDENTI	964
TOTALE VOLUMI A DISPOSIZIONE	**1284**

CALCOLO CIRT RESIDUA	Mc.
TOTALE VOLUMI A DISPOSIZIONE	1284
A DEDURRE VOLUMI IN INCREMENTO V28	-
CIRT RESIDUA	**1284**

Variazione Superfici territoriali relative ad attività produttive, direzionali e turistico ricettive

Secondo i dati forniti dagli uffici comunali ai fini dell'aggiornamento dei dati quantitativi del PRGC, con riferimento alla lettera f) del comma 5° dell'art. 17, risulta che gli incrementi/decrementi delle quantità di aree per attività economiche derivanti dalle varianti precedenti, hanno portato ad un incremento complessivo pari al 0,65%.

La precedente variante **V24**, complessivamente, ha determinato una riduzione delle aree per attività economiche pari a

- mq. 4950 + mq. 563 + mq. 1700 – mq. 700 = mq. 6513,

tenuto conto che il totale complessivo delle aree per attività economiche secondarie e terziarie previste dal vigente PRG è pari a mq. 969.430 mq., la riduzione è stata pari a:

- mq. 6513 : 969.430 x 100 = - 0,67%

che ha portato ad un bilancio complessivo pari a:

- + 0,65 – 0,67 = - 0,02%

Con la **presente variante V28** si riducono le aree produttive per una superficie pari a 5700 mq:

- mq. 5700 : 969.430 x 100 = - 0,59%

che ha portato ad un bilancio complessivo pari a:

- + 0,65 (dato di partenza) – 0,67 (V26) – 0,59 (V28) = - 0,61%

pertanto il parametro di cui alla lettera f) del comma 5° dell'art. 17 della L.R. 56/77 smi è ampiamente rispettato trattandosi di riduzione e non di incremento delle aree.

Riduzione attuata con Variante Parziale V28 = -0,61% VERIFICATO

Sintesi Verifica dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Parametri LUR	Parametri	PRGC Variante V28	Verifica
Art. 17 comma 5, lett. a)	Non modifica l'impianto strutturale del PRGC, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione	**Nessuna modifica strutturale**	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. b)	Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale	**-**	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. c) e d) Quantità globale di aree per servizi di cui agli artt. 20 e 21	Limite riduzione fino a 0,5 mq/ab Limite incremento fino a 0,5 mq/ab	**V28** **0,384 mq/ab.** **Incremento < 0,50 mq** **VERIFICATO**	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. e) Capacità Insediativa residenziale	Limite incremento < 4%, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa	**Nessuna variazione.** **Volumetria a disposizione dell'amministrazione comunale:** **Da sommarsi a quella derivante dalle varianti precedenti: 964 mc + 320 mc = 1284**	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. f) Superfici territoriali relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive	Limite incremento < al 6 % nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti	**Nessun incremento**	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. g) Classificazione geologica ed aree di dissesto	Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente	**-**	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. h) Ambiti art. 24	Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24,	**-**	Coerente

	nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti		

C- COERENZA RISPETTO AI PIANI SOVRAORDINATI

RAPPORTO CON P.T.R.

Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono con il territorio ed in particolar modo costituisce il punto di riferimento per i singoli piani provinciali.

In concreto il P.T.R. individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico e gli indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di provincie, comunità montane e comuni.

Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008), redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (Per un nuovo Piano Territoriale Regionale) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 e definitivamente approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011.
Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.
La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Il territorio è stato articolato in AIT (Ambiti di Integrazione Territoriale) che costituiscono gli elementi di base per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise.

Il Comune di Villadossola fa parte dell'AIT 1 Domodossola. Per tale AIT sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici:

- Valorizzazione del territorio: Conservazione e gestione dell'ingente patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico (parchi Alpi Veglia, Devero e Val Grande, massiccio del M. Rosa, grandi superfici boscate naturali). Controllo dell'uso e dello stato ambientale delle risorse idriche. Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico, industriale e da incendi. Contenimento dell'uso del suolo e riordino del sistema insediativo di fondovalle, con recupero dei siti da bonificare e delle vaste aree industriali e terziarie dismesse o sottoutilizzate e valorizzazione del sistema insediativo tradizionale (case walser). Interventi in funzione della

riconversione dei settori manifatturieri maturi e dell'attrazione/incubazione di imprese e servizi capaci di differenziare le attività e frenare la riduzione del presidio umano nella montagna interna e il degrado del patrimonio architettonico tradizionale delle borgate. Particolare attenzione ai servizi formativi per la riqualificazione dell'offerta di lavoro. Realizzazione del "Parco agricolo del Toce". Attivazione di APEA in riferimento al progetto Domo 2.

- Turismo: Valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali (comprese produzioni tipiche agricole e artigianali) e dei bacini sciistici per un turismo di qualità, diversificato, diffuso e sostenibile, integrato nel circuito dei laghi e inserito nelle relazioni transfrontaliere con il Vallese.
- Risorse e produzioni primarie: Aumento della produzione energetica attraverso l'uso sostenibile del potenziale idroelettrico inutilizzato delle biomasse forestali integrate nella filiera sovra comunale energia, estesa all'AIT Verbania-Laghi.
- Ricerca, tecnologie, produzioni industriali: In connessione con il Tecnoparco del lago Maggiore: localizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili e sulla prevenzione e il monitoraggio dei rischi ambientali. Sostegno alla riqualificazione del settore estrattivo lapideo, attraverso lo sviluppo di servizi tecnologici, commerciali, di design e formativi.
- Trasporti e logistica: Rilancio della vocazione trasportistica e logistica di Domodossola sull'asse del Corridoio 24: - adeguamento della ferrovia del Sempione in relazione all'aumento di traffico conseguente l'apertura del Loetschberg; riuso dello scalo ferroviario e delle aree industriali vicine come insediamento inserito nella filiera logistica del quadrante regionale N-E (progetto Domo 2).

I contenuti del piano sono riassunti nella Tavola di progetto che descrive le principali componenti del territorio e definisce, sotto l'aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l'aspetto strategico.

Tav. PTR Tavola di progetto – Localizzazione area

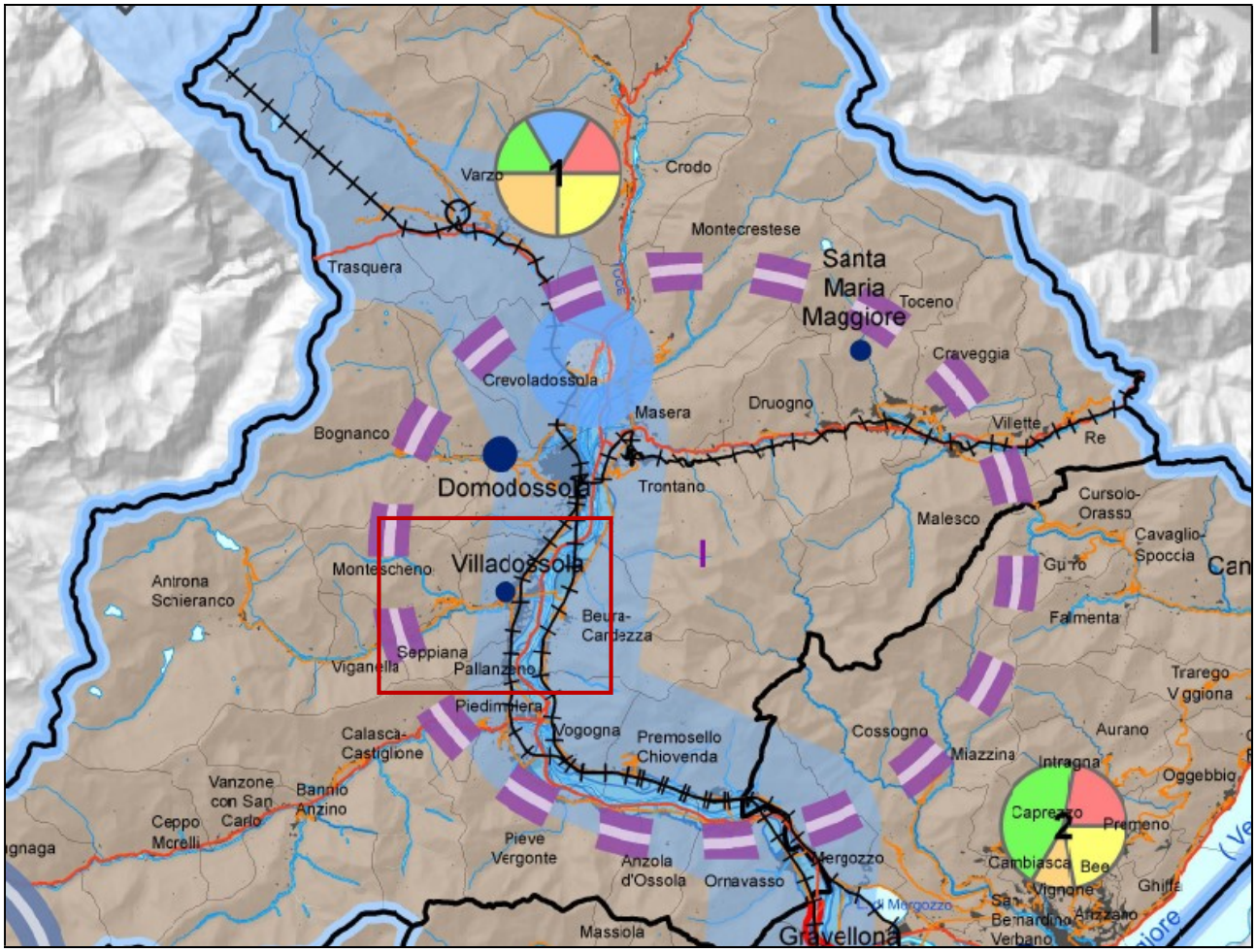

Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).
Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani. **Dalla loro analisi non sono emersi contrasti evidenti tra i contenuti della presente variante e le indicazioni di carattere regionale.**

Si segnalano le seguenti linee di indirizzo:

art. 20 – Aree urbane esterne ai centri storici – *(…) la pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica. (…)*

Art. 23 – Reti turistiche integrate – *(…) La pianificazione locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, definisce azioni volte a:*
a) valorizzare le risorse locali individuando nel patrimonio naturalistico e storico culturale le aree con maggiori potenzialità di sviluppo;
b) valorizzare i nuclei edificati che hanno mantenuto le loro caratteristiche e valenze ambientali;
c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali promuovendo la connessione tra le strutture museali, artistiche e architettoniche esistenti;
d) incentivare gli investimenti coerenti con gli obiettivi di diversificazione turistica, ampliamento della stagionalità, potenziamento e articolazione dell'offerta ricettiva;
e) recuperare e valorizzare i percorsi escursionistici legati alla storia locale;
f) valorizzare l'agriturismo come fonte di reddito integrativo di quello agricolo;
g) valorizzare il turismo naturalistico tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, favorendo la biodiversità.

Art. 29 – Territori montani – *(…) la pianificazione locale (…) definisce azioni volte a garantire:*
a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;
b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;
c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;
d) il potenziamento attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;
f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di sevizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse. (…)

art. 31 – Contenimento uso del suolo – *(…) la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:*
a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;
b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;

c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (…)
(…) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

Art. 32 – La difesa del suolo – *(…) I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi ti tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.*
La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.
I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree. (…)

Verifica rispetto ai contenuti dell'art. 31 del PTR – Consumo di Suolo

In merito al consumo di suolo, è stato quantificato l'incremento determinato dalle scelte introdotte dalla variante in esame.
In particolare, è stata effettuata un'analisi finalizzata a verificare l'incremento del consumo di suolo determinato dalle nuove previsioni della variante V28 rispetto allo stato di fatto, quest'ultimo quantificato sulla base dei a disposizione, rappresentati dal "Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015", approvato con D.G.R. n 34 - 1915 del 27.07.2015 e dal suo aggiornamento "Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte 2022", approvato con DGR N. 2-6683 del 4 aprile 2023.
Il "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 34-1915 del 27 luglio 2015, per il comune di Villadossola individua i seguenti dati:
Sup. ha 1.873
CSU = 269 ha
CSI = 26 ha
CSR = 3 ha
CSC = 298 ha

L'art. 31 – Contenimento uso del suolo - prevede che *(…) la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:*

a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;

b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;

c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (…)

(…) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente."

Dall'elaborato "Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte 2022", approvato con DGR N. 2-6683 del 4 aprile 2023, per il comune di Villadossola si individua un CSU pari a 272 ha, CSI pari a 40 ha, CSR pari a 5 ha.

Con riferimento all'allegato n. 2 della DCR sopra riportata il dato di riferimento per il calcolo del consumo di suolo è quello relativo al "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte – edizione 2015" approvato con DGR 34-1915 del 2015, nel quale il CSU del Comune di Villadossola era stimato in 269 ha.

Il 3 % di 100 ha è pari quindi a 80.700 mq.

Si riportano a titolo illustrativo le definizioni contenute nel suddetto elaborato denominato ", capitolo 18 "Glossario":

"Il consumo di suolo deve essere considerato come un processo dinamico che altera la natura di un territorio, passando da condizioni naturali a condizioni artificiali, di cui l'impermeabilizzazione rappresenta l'ultimo stadio (Eea, 2004). Esso può essere declinato a seconda delle tipologie di uso del suolo che vengono prese in considerazione in:

- consumo di suolo da superficie infrastrutturata: suolo trasformato per la realizzazione di superfici infrastrutturate a discapito di usi agricoli o naturali;

• consumo di suolo da superficie urbanizzata: suolo trasformato per la realizzazione di superfici urbanizzate a discapito di usi agricoli o naturali;

• altri tipi di consumo di suolo: suolo trasformato, a discapito di usi agricoli o naturali, per lo svolgimento di attività che ne modificano le caratteristiche senza tuttavia esercitare un'azione di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.).

Per consentire una valutazione complessiva del fenomeno, tali tipologie possono essere aggregate come segue:

• consumo di suolo reversibile: consiste nella somma degli "Altri tipi di consumo di suolo";

• consumo di suolo irreversibile: consiste nella somma del "Consumo di suolo da superficie infrastrutturata" e del "Consumo di suolo da superficie urbanizzata";

• consumo di suolo complessivo: consiste nella somma del "Consumo di suolo da superficie infrastrutturata", del "Consumo di suolo da superficie urbanizzata" e degli "Altri tipi di consumo di suolo".

(...)

La aree a viabilità vanno computate all'interno del Consumo di suolo da superficie infrastrutturata, per gli altri interventi si riporta ora estratto dell'elaborato "Consumo di Suolo" visualizzabile online dall'apposita applicazione del Geoportale Piemonte, dato 2013. La campitura verde è relativa alla "Superficie consumata in modo reversibile (Scr)", mentre quella marrone è relativa alla "Superficie Urbanizzata (Su)". Non si riportano gli intenti relativi a riconoscimento dello stato di fatto ma quelli relativi a nuovi inserimenti.

Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 7/2022 sono state definite alcune precisazioni relative al calcolo del consumo di Suolo:

Art. 35.

(Norme in materia di compensazione del consumo di suolo)

1.

Le soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 (Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), **costituiscono riferimento per le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alle aree già previste dalla pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle opere pubbliche non diversamente localizzabili e della realizzazione di interventi di livello sovralocale che derivino da accordi di programma, territoriali o da intese tra pubbliche amministrazioni.**

2.

Le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse, oggetto di variante generale agli strumenti di pianificazione urbanistica, adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, determinano l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione, con la finalità di perseguire l'obiettivo del bilancio del consumo di suolo pari a zero per il 2050. La Giunta regionale, con suo provvedimento, determina la natura, le destinazioni e i limiti delle conseguenti compensazioni.

3.

I precedenti commi si applicano anche alle procedure istruttorie di natura pianificatoria ed autorizzativa non ancora concluse alla data di approvazione della presente legge, non recependo nel provvedimento finale eventuali prescrizioni compensative difformi anche formalizzate in endoprocedimenti già conclusi.

L'allegato 2 alla DGR 2-6683 del 4 aprile 2023, inoltre, definisce più dettagliatamente i requisiti ed i criteri di calcolo della soglia di incremento, se ne riprendono alcuni punti:

"Ai fini del computo dei limiti percentuali in applicazione dell'art. 31 delle Norme del PTR e dell'art. 35 della l.r. 7/2022 si considerano incremento di "consumo di suolo ad uso insediativo le superfici generate dalla perimetrazione di tutte le aree normative edificabili di nuova previsione inserite in sede di variante allo strumento urbanistico ed esterne alle aree già previste dalla pianificazione vigente" (cfr. art. 35 l.r. 7/2022).

Sono escluse da tale computo, come previsto nel glossario sul monitoraggio del consumo di suolo di cui alla DGR 34-1915 del 27 luglio 2015:

- le aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico, di cui all'art. 21 e 22 della l.r. 56/1977 e smi.;

- gli impianti sportivi e tecnici anche non pubblici, per le parti classificabili quale consumo di suolo reversibile;

- le strade, ferrovie e altre infrastrutture viarie;

- le cave, le discariche, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con specifico riferimento a quanto contenuto al comma 9 dell'articolo 31, all'interno del quale l'argomento consumo di suolo viene correlato a "nuovi impegni di suolo", "nuovi insediamenti..." e "ampliamento di nuovi insediamenti", il mutamento d'uso (ad es. da produttivo a commerciale), trattandosi di un'area già vigente, non concorre al calcolo del consumo di suolo.

Qualora tale cambio d'uso sia relativo ad aree le cui destinazioni originarie non concorrono al calcolo del consumo di suolo verso un uso che concorre al consumo di suolo, le stesse dovranno invece essere computate ai fini delle soglie previste."

Ai fini del conteggio del consumo di suolo tale variante non apporta modifiche in quanto non contiene nuove previsioni insediative, i parcheggi e le strade sono escluse dal computo, così come le strade e gli stralci. La previsione relativa alla struttura per il Corpo Volontari del soccorso è relativa ad un edificio esistente.

RAPPORTO CON P.P.R.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerosi osservazioni da parte dei soggetti a vario titolo interessati, alle quali si è provveduto a dare puntale riscontro; dette osservazioni hanno determinato, fin da subito e in relazione ad alcune esigenze contingenti, l'integrazione delle prescrizioni dell'articolo 13 delle Norme di Attuazione, demandando a una fase successiva l'intera revisione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all'articolo 13 delle Norme di Attuazione).

L'elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare d'attuazione del Protocollo di intesa dell'11 luglio 2008, ed è proseguita dopo l'adozione, con specifico riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici e alla definizione della loro disciplina normativa. L'insieme dei contributi pervenuti ha portato a un processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del Ppr, volto a predisporre uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace. E' stato infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, esso rappresenta lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina attraverso le presenti norme la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr), definisce gli indirizzi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio del Piemonte.

Come enunciato all'art. 3 comma 4 delle NTA:

"*Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal Ppr, attraverso:*

a) la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e delle attività connesse;
b) la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate;
c) il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali;
d) il contenimento dell'edificato frammentato e disperso, al fine di evitare la dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali"

Il PPR enuncia quanto segue all'art 6 Valutazione ambientale strategica

[1]. La Valutazione ambientale strategica (Vas) è uno strumento atto a valutare, a priori, gli effetti ambientali indotti dall'attuazione di un piano o di un programma, garantendo l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel processo decisionale fin dalla fase di elaborazione di tali piani o programmi.
[2]. La Vas costituisce un'azione fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del Ppr; a tal fine, l'attività di valutazione si avvale di tutti gli elementi e informazioni in possesso della Regione e del Ministero, nonché delle altre amministrazioni pubbliche.
[3]. Ciascun piano territoriale e settoriale, alle diverse scale, misura la sostenibilità ambientale e territoriale delle proprie previsioni in rapporto al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Ppr e del Ptr, così come espressi nelle rispettive Vas.

Il Comune di Villadossola appartiene all'ambito 9 – Valle Ossola e per ogni ambito è definita un'apposita scheda.

Tali schede riportano le sintesi di tutto ciò che ha una valenza paesaggistica riconosciuta e tutelata, come visto in precedenza il Comune di Villadossola è sottoposto alla disciplina della parte terza del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per le porzioni di territorio individuate ai sensi dell'art. 142 e in parte ricade all'interno della ZPS del Fiume Toce.
Nella scheda d'ambito 9 sono individuati i seguenti indirizzi normativi e orientamenti specifici per il territorio in esame, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale:

- azioni di riqualificazione paesaggistica (mitigazione puntuale, mitigazione diffusa) dell'area a ridosso del torrente Toce, in particolare in rapporto al sovrapporsi di infrastrutture viarie e ferroviarie; si segnala la criticità connessa al potenziamento del traffico ferroviario in attraversamento della valle (corridoio TEN 24), con le ricadute in termini di impatto ambientale del traffico ed il consumo di territorio (aree per la logistica, miglioramenti infrastrutturali). Tali previsioni, in un quadro paesistico già compromesso, devono essere accompagnate da valutazioni sulla sostenibilità complessiva degli scenari che si delineano;
- analogamente azioni di riqualificazione paesaggistica delle aree industriali dismesse, dei siti estrattivi, degli ambiti con concentrazione di infrastrutturazione e delle aree di sprawl residenziale devono essere affrontate attraverso interventi di sistema e di idonea scala territoriale e tenendo in opportuna considerazione gli elementi di qualificazione paesaggistica presenti (componenti naturali, patrimonio edilizio storico, borghi storici, tracce di attività protoindustiale, ruolo territoriale dell'ambito in termini di connettività con le valli);
- promuovere azioni coordinate di recupero del patrimonio edilizio storico e del contesto paesaggistico ad esso connesso, in particolare con il drastico contenimento della nuova edificazione soprattutto delle aree prative poste tra Prata e Trontano, Masera e Montecrestese, Trontano e Masera, Trontano e Cardezza, Pieve Vergonte e con la valorizzazione, promossa da enti pubblici e/o pubblico-privati, per la riconversione e gestione del patrimonio storico-architettonico più antico, che oggi versa in stato di abbandono.

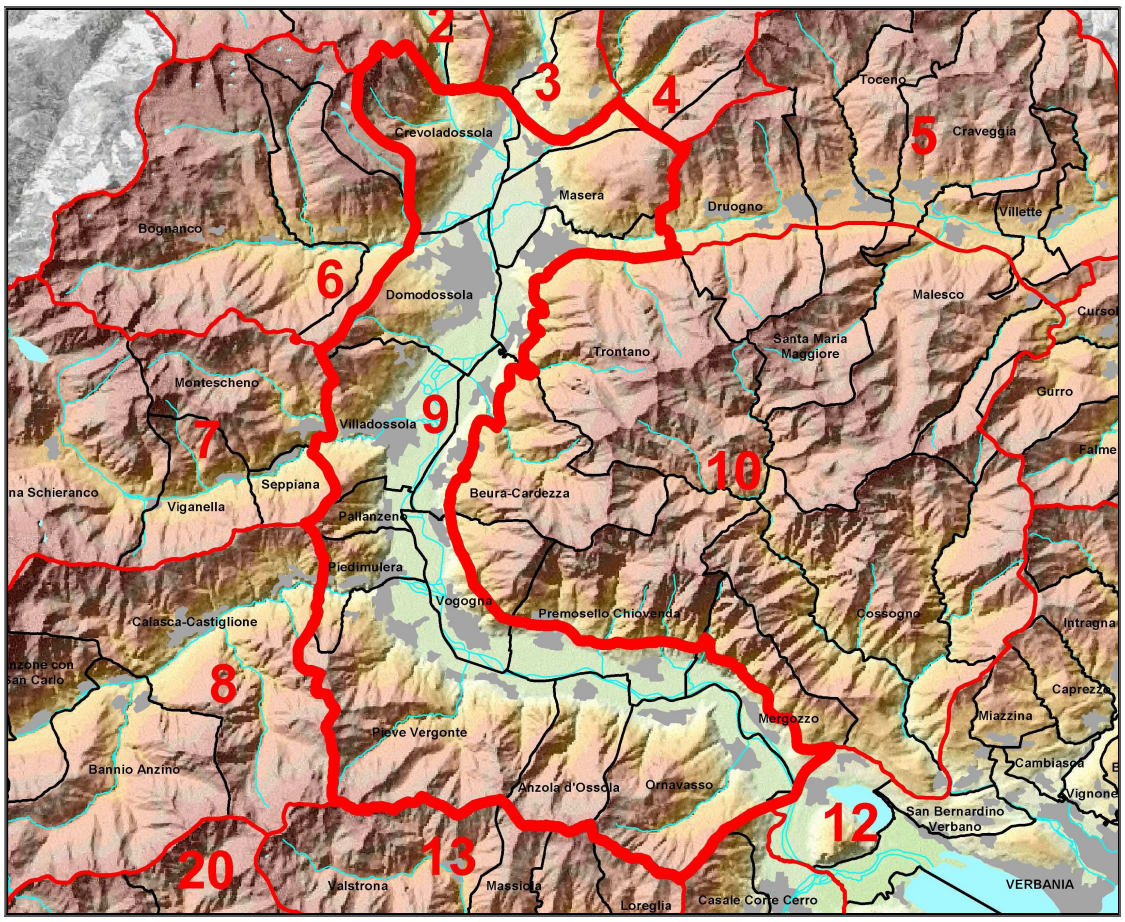

Consultate le schede contenute nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, altro strumento fondamentale nell’applicazione della tutela del P.P.R., non esistono particolari prescrizioni per l’area oggetto di variante.

Il P.P.R. è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Norme tecniche di attuazione
- Tav. P1 – Quadro strutturale
- Tav. P2 – Beni paesaggistici
- Tav. P3 – Ambiti e unità di paesaggio
- Tav. P4 – Componenti paesaggistiche
- Tav. P5 – Rete ecologica, storico - culturale e fruitiva
- Schede degli ambiti
- Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio
- Rapporto ambientale e sintesi non tecnica

Le tavole P2 e P4 sono utili a verificare le eventuali norme di salvaguardia presenti sul territorio, si riportano a titolo informativo gli stralci di entrambe le tavole, tratti dalla piattaforma WebGis della Regione Piemonte.

Tav. PPR P2 Beni paesaggistici – Localizzazione area

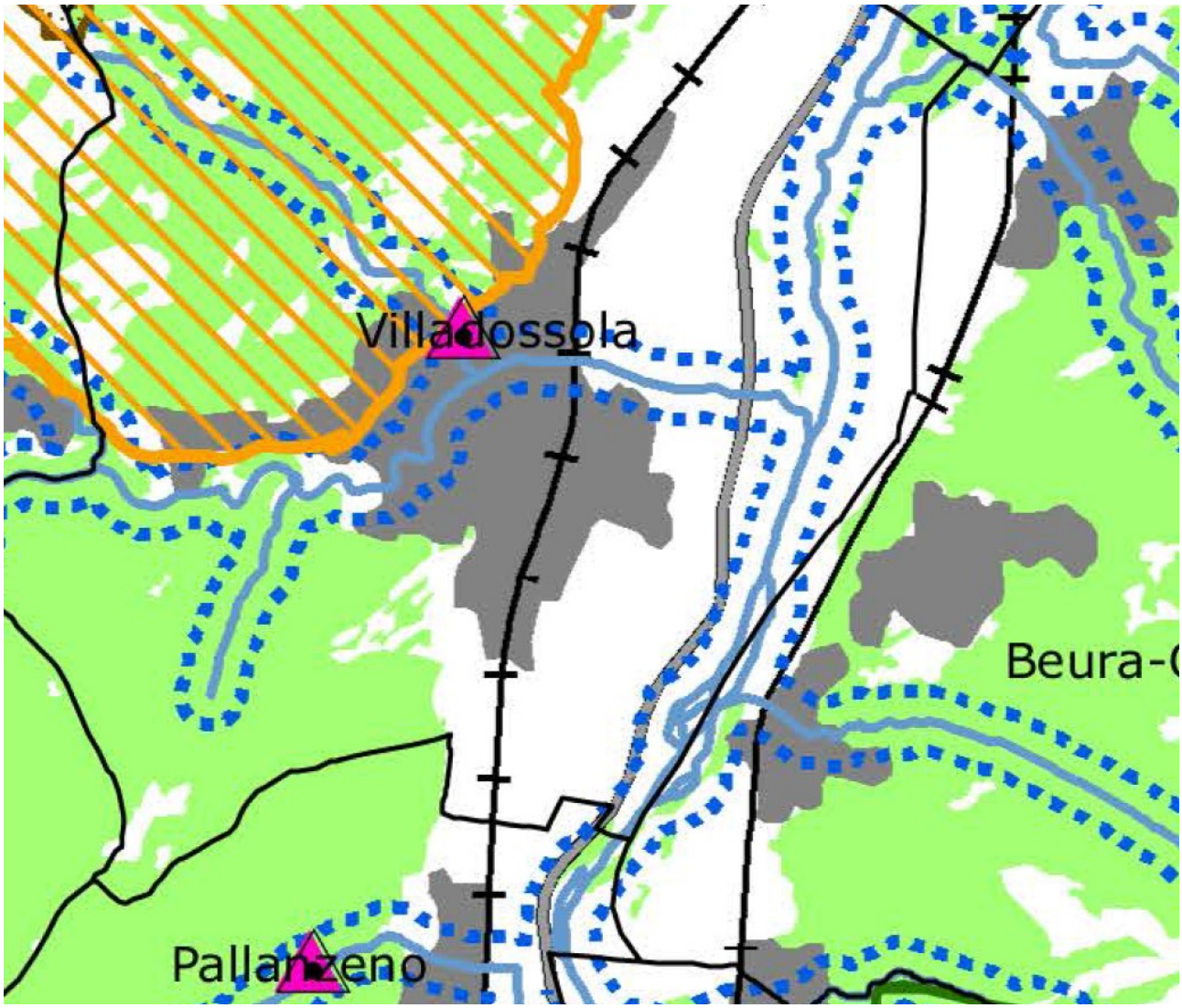

Legenda Tav. P 2 – Beni Paesaggistici

Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)

Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985

Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)

Dall'estratto della tavola P2: Beni paesaggistici, come visto in dettaglio nel capitolo precedente relativo ai vincoli, sono individuati i seguenti vincoli:

- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. L.gs n. 42/2004 (una porzione ricade nelle fasce fluviali di cui alla lettera c).

Tav. PPR P4 Componenti paesaggistiche – [ ] Localizzazione area

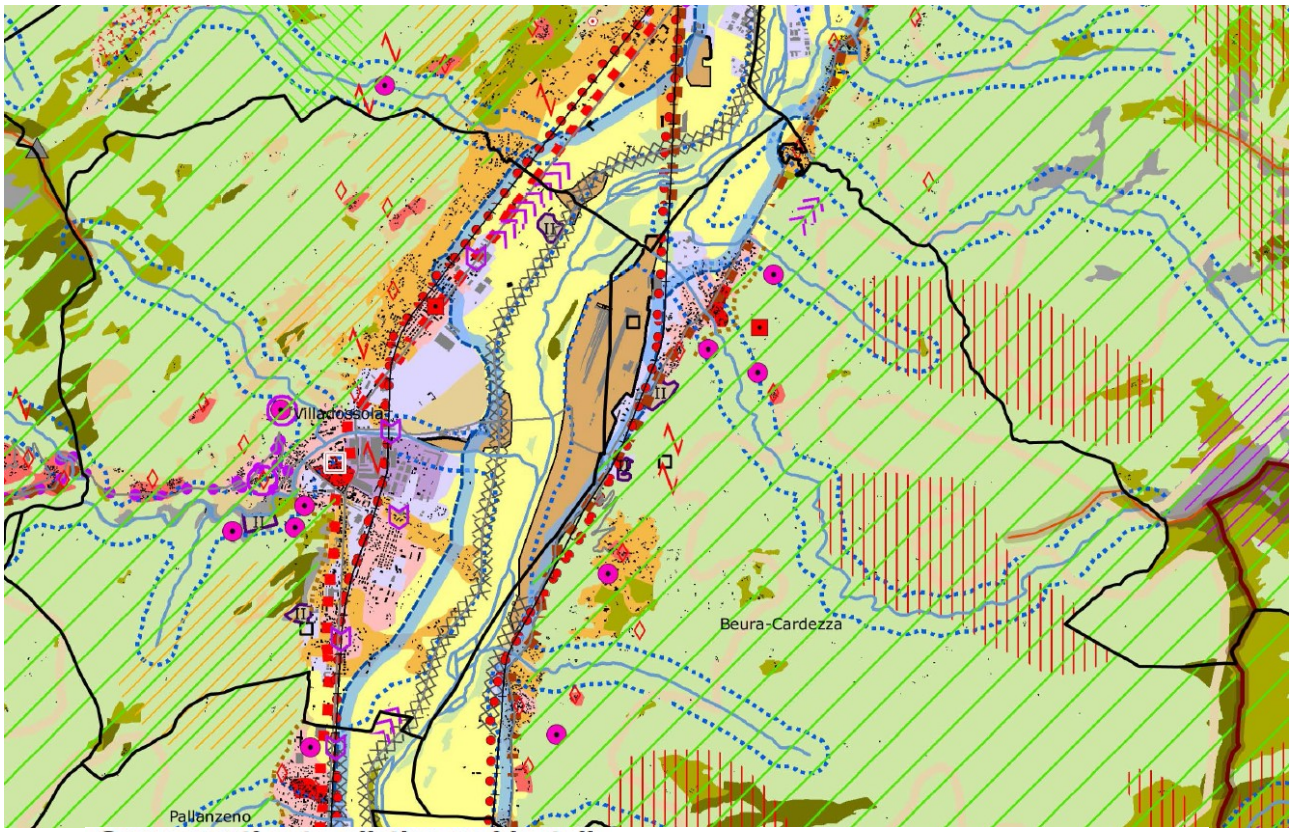

Componenti naturalistico-ambientali

- Aree di montagna (art. 13)
- Vette (art. 13)
- Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
- Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
- Zona Fluviale Allargata (art. 14)
- Zona Fluviale Interna (art. 14)
- Laghi (art. 15)
- Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
- Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
- Praterie rupicole (art. 19)
- Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
- Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
- Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15

Per quanto riguarda la Tav. P4, vista la scala di visualizzazione della Tav. rispetto alla quantità di elementi individuati cartograficamente, si riporta estratto effettuato tramite consultazione dei dati cartografici del PPR, al fine di verificare la presenza di vincoli dettati dal P.P.R., mediante l'interrogazione dei dati cartografici:

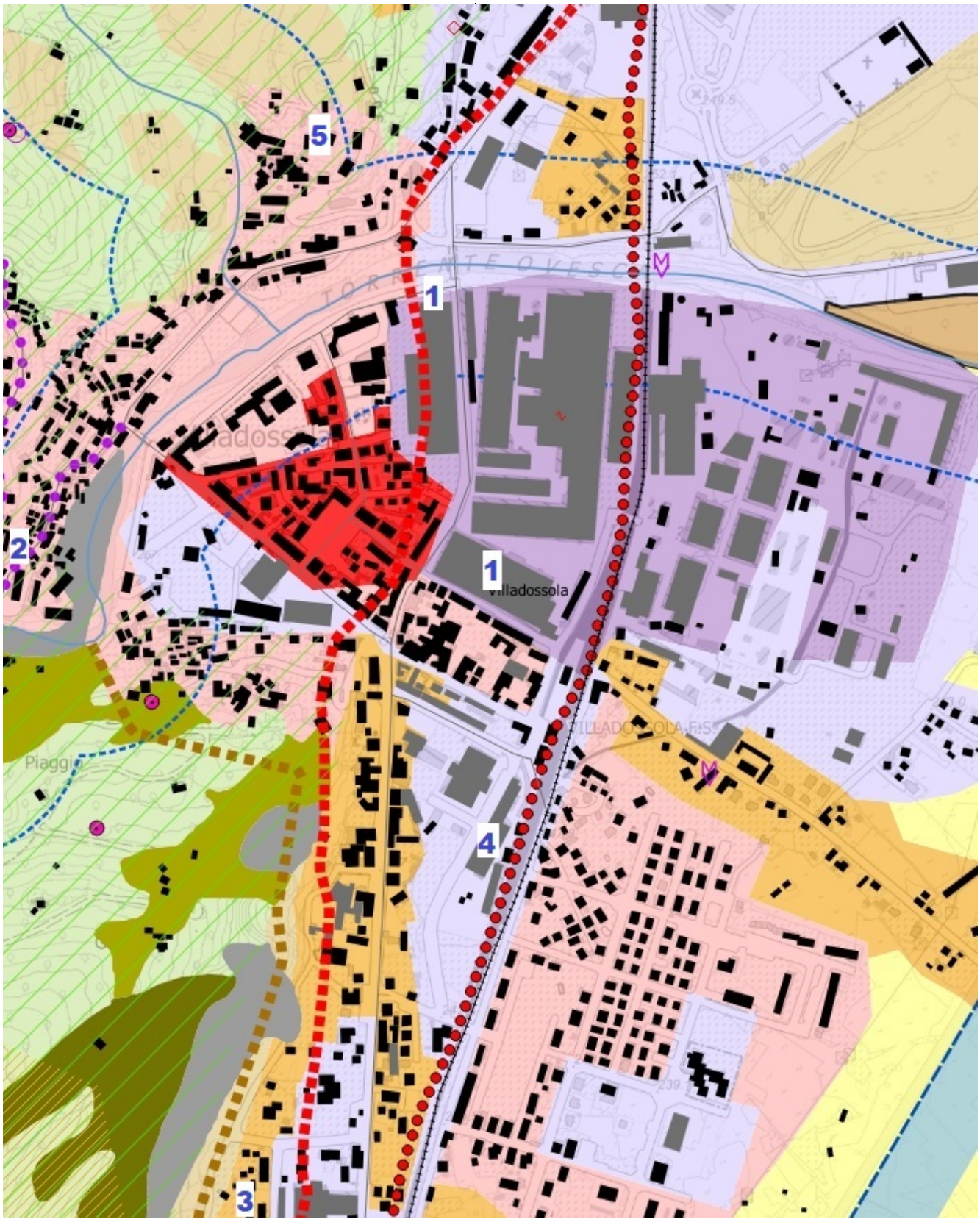

Estratto Tavola P4 – Area in variante (numerazione)

Aree di montagna (art. 13)

Zona Fluviale Interna (art. 14)

Viabilita' storica e patrimonio ferroviario (art. 22):

Rete viaria di eta' romana e medievale

Rete viaria di eta' moderna e contemporanea

Rete ferroviaria storica

Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4

Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5

Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6

Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7

Le aree oggetto di variante sono interessate dalle seguenti componenti paesaggistiche:

1. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Articolo 13. Aree di montagna	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: *- aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2);* *- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall'area montana* *- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali);* *- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).* Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.	
Direttive *comma 10* I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a: • finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; • reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; • garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.	**All'interno delle aree normative di cui all'art. 13 ricadono l'intervento di ampliamento della strada in Loc. Gaggio e il parcheggio in Loc. Noga.** **Entrambi sono coerenti con il potenziamento delle funzioni residenziali.**
Prescrizioni *comma 11* Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4: a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme; b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. *comma 12* Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione	**Nessuno dei suddetti interventi rientra tra quelli normati dal comma 11 o ricade tra le aree individuate dai commi 12 e 13.**

eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi: a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.; b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti; c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi; d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove; e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti; f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. *comma 13* Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:	

a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative; c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.	
Articolo 14. Sistema idrografico	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: *- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);* *- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguarda agli aspetti paesaggistici);* *- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso"di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").* *Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").*	
Indirizzi *comma 7* Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a: a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali; b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI; c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42; d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.	**All'interno delle aree normative di cui all'art. 14 ricadono l'intervento di ampliamento della strada in Loc. Gaggio e il parcheggio nell'area ex Sisma.** **Sono esterni agli ecosistemi fluviali e non implicano trasformazione del corso d'acqua o degli ecosistemi.**
Direttive *comma 8* *All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in*	**SI richiama quanto visto sopra. Tutti gli interventi verranno indagati dal punto di vista geologico ed idrico.**

accordo con le altre autorità competenti: a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino; b. nelle zone fluviali "interne" prevedono: I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.	

Prescrizioni comma 11 *All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:* a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.	**Si richiama quanto visto sopra per quanto riguarda gli interventi trasformativi e si precisa che non sono previsti interventi di produzione idroelettrica.**
Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	
Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane).	
Indirizzi *comma 3* I piani locali garantiscono: a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari; c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.	**All'interno delle aree normative di cui all'art. 36 ricadono l'intervento di ampliamento della strada in Loc. Gaggio e il parcheggio in Loc. Noga.** **Entrambi sono coerenti con l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico.**
Direttive *comma 5* *Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:* a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il	**Gli interventi sopra citati non sembrano in contrasto con quanto enunciato dalle direttive.**

consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati. b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture; d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area; f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.	
Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)	
Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali). *Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali*	
Direttive *comma 4* Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri: • sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni: I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2; II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti; • eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni: I. sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente; II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42; III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica; IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.	**Gli interventi relativi alle aree pubbliche poste ai margini dell'impianto ex sisma sono coerenti ed attuative delle direttive di cui al comma 4, primo punto, ridisegnando i margini dell'area industriale e migliorando il sistema di viabilità. .**

comma 5 Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009, n. 30-11858. *comma 6* I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistico organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui agli articolo 34 comma 5.	
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)	
Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola: *m.i.6:prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);* *m.i.7:prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).*	
Direttive *comma 3* I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale. *comma 4* Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che: a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3; b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite; c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.	**Ricadono in questa morfologia lo stralcio dell'area di completamento C50 e il recupero dell'edificio per i l corpo Volontari.** **Entrambi sono coerenti con le direttive di cui al comma 4, lo stralcio limita la realizzazione di ulteriore dispersione insediativa, il recupero del fabbricato si colloca invece nell'ottica della riconversione e riqualificazione dell'esistente e del relativo contesto.**

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario	
Nella Tav.P4 è rappresentata: *- rete viaria di età romana e medievale (tema lineare);* *- rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare);* - rete ferroviaria storica (tema lineare).	
Indirizzi *comma 2* Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.	**La variante non modifica l'individuazione della linea ferroviaria Domodossola - Milano**
Direttive *comma 4* Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali: a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità; b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.	

2. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	**Riscontro**
Non sono previsti interventi all'interno dell'area individuata sul territorio comunale ai sensi dell'art. 136 del Codice	

RAPPORTO CON P.A.I.

La legge 183/89, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo“, definisce finalità, soggetti, strumenti e modalità d’azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo. Le finalità della legge sono quelle di “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”.
Il principale strumento dell’azione di pianificazione e programmazione è costituito dal Piano di Bacino, mediante il quale sono “pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”.
Il processo di formazione del Piano, dovendo affrontare una realtà complessa come quella del bacino del Fiume Po, avviene per Piani stralcio, in modo da consentire di affrontare prioritariamente i problemi più urgenti.
Il P.A.I. è stato adottato definitivamente dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po nel corso di una riunione svoltasi a Roma il 26 aprile 2001; primo Piano a livello nazionale predisposto ai sensi delle leggi 183/89 sulla difesa del suolo e 365/2000 sull’alluvione dell’autunno 2000, disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po ed estende la delimitazione delle fasce fluviali (già individuata con il relativo Piano Stralcio vigente) ai restanti corsi d’acqua principali del bacino.
Tre i tipi di interventi previsti: sulle aste fluviali, sui versanti e per le manutenzioni.

Il P.A.I. ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’asseto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico.

Per quanto riguarda il territorio di Villadossola il Piano regolatore generale comunale è stato adeguato ai disposti del PAI.
Si rimanda ala lettura della relazione a firma del Dott. Geol. Cattin.

D- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D.Lgs. 4/2008 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), che demanda alla regione la regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare o meno il piano (o programma) a VAS.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime l'esito della fase di verifica.

La Regione Piemonte, con la DGR 12-8931 del 09.06.2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", Allegato I, ha stabilito i contenuti e il coordinamento in materia di VAS. Con l'Allegato I alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, considerata l'entrata in vigore delle l.r. 25 marzo 2013, n. 3 di modifica alla l.r. 56/77 e s.m.i., la Regione ha sostituito l'Allegato II alla citata D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008.

La Legge Regionale 17/2013, che ha modificato ed integrato la L.R. 56/1977, inserisce la V.A.S. anche all'interno delle procedure di approvazione delle varianti parziali ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., nello specifico al comma 8 e 9 riporta quanto segue:

"8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS."

La fase di verifica di assoggettabilità è contestuale all'iter di approvazione della variante, il procedimento è quindi integrato, così come da capitolo "j.1" dell'allegato 1 alla DGR 25-2977 del 29.02.2016 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: *"Fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale"*, che si riporta qui di seguito:

<table>
<tr><td colspan="4">Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Entro il termine massimo di 90 gg dall'invio della documentazione</td><td rowspan="2">Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni</td><td>Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento</td><td>Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">In caso di silenzio l'iter procede</td></tr>
<tr><td colspan="4">La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NO VALUTAZIONE</td><td colspan="2">SI VALUTAZIONE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *</td><td colspan="2" rowspan="2">Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *</td></tr>
<tr><td colspan="2">La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td><td>Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione</td></tr>
</table>

E' stato quindi elaborato un documento contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I del D.lgs n. 4/2008, correttivo del D.lgs 152/2006.
Il Comune di Villadossola ha provveduto ad individuare l'Organo Tecnico di supporto all'Autorità Competente e Procedente con apposito atto.

Il Comune di Villadossola, con determinazione del Responsabile – Servizio Gestione del Territorio n. 136 del 04/10/2022, ha individuato l'Organo Tecnico di supporto all'Autorità Competente e Procedente, ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98.

- con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2024, il Comune di Villadossola, ha stabilito:
  (…)
  Di adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale "V28" al vigente PRGC redatta ai sensi del 5° comma art. 17 L.R. 56/77, costituita dai seguenti elaborati:
  - Elaborato **A**: Relazione illustrativa
  - Elaborato **B**: Norme tecniche di attuazione
  - Elaborato **C**: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovra comunali
  - Elaborato **D**: Tabella di verifica parametri c. 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
  - Estratti **Tavola P2.D: ZONIZZAZIONE – VILLA NORD Vigente e Proposta Variante V28** - scala 1:2000
  - Estratti **Tavola P2.D: ZONIZZAZIONE – VILLA EST Vigente e Proposta Variante V28** - scala 1:2000
  - Estratti **Tavola P2.D: ZONIZZAZIONE – VILLA OVEST Vigente e Proposta Variante V28** - scala 1:2000
  - Elaborato: **VAS**: **Relazione Tecnico Illustrativa di accompagnamento alla verifica preventiva di assoggettabilità a VAS** della Variante V28 al PRGC.
  - Elaborato **GEO-1**: Relazione Geologica e relazione geologico – tecnica a firma del Dott. Geol. Marco Cattin dello Studio Geologico Associato Bossalini & Cattin
  - Elaborato **ACU-1**: Relazione di compatibilità acustica delle aree previste con la variante e il Piano di zonizzazione Acustica vigente a firma del Dott. Geol. Marco Cattin dello Studio Geologico Associato Bossalini & Cattin

  … omissis….

  Di individuare: quale Autorità proponente il Comune di Villadossola nella persona del Sindaco sig. Toscani Bruno; quale Autorità procedente il Comune di Villadossola nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda; quale Autorità competente a decidere in materia di V.A.S. il Consiglio Comunale e quale Organo Tecnico preposto ad esprimere il parere tecnico di supporto alla decisione dell'Autorità Competente l'Arch. Francesca Boxler.

  Di dare atto che la documentazione V.A.S. dovrà essere inviata all'Organo Tecnico per la Valutazione Ambientale ed agli enti competenti individuati in premessa; tali Enti, entro 30 giorni dalla ricezione, dovranno pronunciarsi circa l'assoggettabilità della variante alla procedura V.A.S.

  Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Simone Giovanna cui si dà mandato per i successivi adempimenti.

  … omissis….

Il Comune di Villadossola, al fine di raccogliere i pareri collaborativi, ha trasmesso *(Protocollo comunale numero. 0011111 del 11/10/2024)*, la documentazione prodotta agli enti compenti in materia ambientale individuati e rappresentati da :

- Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Novara, Alessandria e V.C.O.
- ASL VCO – Dipartimento di Prevenzione,
- ARPA Piemonte.

A seguito della richiesta di cui sopra e nei termini previsti di cui all'art.12 c.2 del D.Lgs. n. 152/2006 sono pervenuti i seguenti contributi:

- Contributo ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est Pratica K13_2024_02136 (protocollo Comunale 00012047 del 31/10/2024).
- Contributo ASL VCO – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene e Sanità Pubblica Prot. 72953/24/SISP dell'11/11/2024 (protocollo Comunale 00012379 del 11/11/2024)

La Provincia del Verbano Cusio Ossola si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR 56/77 e smi:

- Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore III Assetto del Territorio e Tutela Faunistica - Servizio Pianificazione Territoriale Urbanistica – Protocollo n. 20580 del 23.10.2024 – Determina dirigenziale n. 2261 del 22/10/2024 relativo alla pronuncia in merito alle condizioni di classificazione della variante come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con PTCP o i progetti sovracomunali approvati.

L'organo tecnico Comunale ha quindi redatto la propria relazione finalizzata all'assunzione del provvedimento conclusivo della fase di verifica di VAS, che conclude come segue:

"Vista la documentazione prodotta dal Comune di Villadossola e quanto emerso in fase di consultazione degli Enti e/o Uffici competenti in materia ambientale nella fase di verifica della VAS, i cui contributi sono allegati al presente documento.

***Valutato** l'entità dei contenuti della Variante Parziale in oggetto e le sue finalità.*

***Considerate** le peculiarità e le caratteristiche delle aree interessate.*

***Valutata positivamente** la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti PTR in relazione all'incremento di consumo di suolo (art. 31) e PPR.*

***Tenuto conto** che:*

- *l'analisi condotta, attraverso le fonti ad oggi disponibili, **ha escluso** l'insorgenza di impatti negativi significativi e di potenziali rischi per la salute umana o per l'ambiente;*
- *gli effetti della variante si esauriscono in ambito locale e non influenzano altri piani e/o programmi;*
- *la variante presenta carattere puntuale e interessa superfici contenute e ricadenti in un contesto edificato consolidato;*
- *la compatibilità con gli elementi di carattere geomorfologico ed idrogeologico sono già stati verificati in sede di PRGC vigente nonché valutati positivamente nell'analisi geologico-tecnica di accompagnamento al progetto proposto;*
- *le prescrizioni contenute nella relazione geologica ed il rispetto della specifica normativa di settore garantisce la corretta gestione delle criticità connesso con le componenti suolo e acqua;*
- *le modifiche proposte non interferiscono con aree sottoposte a misure di salvaguardia o di protezione ambientale (Rete Natura 2000);*

***Considerat**o inoltre che:*

- *la documentazione presentata risulta coerente a quanto richiesto dall'allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. del 29/02/2016 n. 25-2977;*
- *gli Enti competenti sugli aspetti ambientali non hanno evidenziato la necessità di sottoporre la Variante a Valutazione Ambientale Strategica.*

Il presente Organo Tecnico Comunale ritiene che, sulla base delle attuali conoscenze, non sussistano criticità o significativi impatti, connessi all'attuazione della Variante, da essere approfonditi in fase di Valutazione raccomandando il rispetto delle specifiche normative di settore, nonché nelle n.t.a. del PRGC vigente.

Si propongono le seguenti raccomandazioni:

1. Si raccomanda, in fase di progettazione dell'intervento in Via Sempione, la verifica di eventuali condizioni ambientali relative ai siti già interessati da procedure di bonifica (Area ex sisma – Stabilimento est e Area ex Sisma – Laminatoio 250).

2. Per gli interventi che interessano lo smaltimento di acque bianche si raccomanda la verifica ed il rispetto:

** delle specifiche normative di settore (es: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 così come modificato dal D.M. 17 gennaio 2018);*

** delle prescrizioni ed indicazioni contenute nella Relazione geologico-tecnica;*

** degli elementi prescrittivi contenuti nelle norme del PRGC.*

** delle Norme tecniche generali riportate nell'Allegato 5 della Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.*

** delle norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021), con specifico riferimento all'art. 27 "Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne".*

** dell'art.113, c.4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Tutto ciò premesso e considerato il presente OTC (Organo Tecnico Comunale) ritiene di poter proporre:

L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

della Variante Parziale "V28" al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 Comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.

Atteso che la conclusione del procedimento di verifica preventiva, comprese le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie, dovranno essere messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste e la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'ente qualora presente, si ritiene opportuno farne oggetto di specifica comunicazione ai soggetti consultati.

Inoltre si evidenzia l'opportunità che il provvedimento di adozione e/o approvazione definitiva della Variante Parziale V28 ai sensi dell' art17 LR 56/77 e s.m. e si dia atto della determinazione di esclusione della valutazione nonché del recepimento delle raccomandazioni fissate.

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

Arch. Francesca Boxler
(firmato digitalmente)

Il Consiglio Comunale ha quindi preso atto del parere espresso escludendo la Variante Parziale V28 dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S..